

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

354^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1974

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente VENANZI,
indi del Vice Presidente SPATARO

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento di domande all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari Pag. 17036

CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Trasmissione del bilancio per il 1972 . . 17036

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 17035
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 17035, 17080
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 17080

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente Pag. 17035, 17080

Inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 1786:

PRESIDENTE 17036
CASSIANI 17036
Presentazione 17049
Rimessione all'Assemblea 17080

Discussione e approvazione:

« Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1777), d'iniziativa del deputato Mattarelli ed altri deputati (*Approvato dalla 2^a Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

DE MATTEIS 17069
* GERMANO 17072
LANFRÈ 17072

* LEPRE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	Pag. 17074
MURMURA	17073
TESAURO, <i>relatore</i>	17069

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, nella forma dello Scambio di Note, tra il Governo italiano ed il Governo somalo relativo alla definizione delle richieste presentate fuori termine per la liquidazione degli indennizzi dei danni causati ai residenti in Somalia dall'occupazione militare britannica, concluso a Mogadiscio il 21 marzo 1973 » (1786) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

* CALAMANDREI	17079
CASSIANI, <i>relatore</i>	17078
GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	17079

Seguito della discussione:

« Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigianato, del commercio, dell'esportazione e della cooperazione » (1785-Urgenza); « Proroga e modifiche della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, per la incentivazione di investimenti produttivi da parte delle medie e piccole industrie » (1721), d'iniziativa del senatore

De Carolis e di altri senatori. (Relazione orale). **Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1785:**

AVERARDI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> Pag. 17044	
* BORRACCINO	17066, 17067
DE CAROLIS	17047
* DE FALCO	17059, 17063, 17064
DE PONTI, <i>relatore</i>	17041 e <i>passim</i>
FERRUCCI	17053, 17056
MERLONI	17043
PAZIENZA	17042 e <i>passim</i>
PINNA	17045
PISTOLESE	17049
PIVA	17068
POERIO	17042 e <i>passim</i>
SCHIETROMA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	17037 e <i>passim</i>
TAMBRONI ARMAROLI	17054, 17057

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 17081, 17082

PETIZIONI

Annunzio 17036

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

POERIO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato. Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

BUCCINI, ROSSI DORIA, CATELLANI, CIPELLINI, STIRATI, SIGNORI e LICINI. — « Provvedimenti straordinari a favore della montagna » (1800);

COLELLA. — « Ordinamento professionale dei ragionieri commercialisti » (1802).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, concernente modifica dell'articolo 173 del testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 » (1798), previo parere della 6ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):

TEDESCHI Mario ed altri. — « Abolizione del monopolio radiotelevisivo di Stato » (1753), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione dell'Italia all'esposizione internazionale di oceanografia Okinawa 75 » (1576-B) (Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Soppressione della delegazione presso l'ambasciata italiana a Washington e dell'annessa sezione acquisti » (1755) (Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

Deputati **MERLI** ed altri. — « Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, riguardante l'istituzione in alcuni porti delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini » (1745) (Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

« Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 e proroga dei termini stabiliti da norme in favore delle popolazioni dell'Italia centrale danneggiate da terremoti » (1754) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Matta ed altri; Ferretti ed altri*) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

10ª Commissione permanente (Industria commercio, turismo):

TORELLI. — « Modifica alla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande » (213-B) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Annunzio di trasmissione del bilancio della Cassa per il Mezzogiorno per il 1972

P R E S I D E N T E . Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, il bilancio della Cassa per il Mezzogiorno relativo all'anno 1972 (*Doc. XXXVI, n. 1*).

Annunzio di deferimento all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . Le domande di autorizzazione a procedere in giudizio annunciate nella seduta del 24 settembre 1974 — *Doc. IV, nn. 121 e 122* — sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Annunzio di petizioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

P O E R I O , *Segretario*:

Il signor Piero Affaticati, da Milano, ed altri, titolari di imprese farmaceutiche di medie e piccole dimensioni, espongono la comune necessità di dare attuazione alla disciplina posta dall'articolo 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sulla revisione generale dei prezzi dei prodotti medicinali. (*Petizione n. 81*)

La signora Maria Inclimona, da Siracusa, chiede l'intervento legislativo per estendere i benefici concessi dall'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, al personale della scuola in materia di collocamento a riposo, anche ai dipendenti posti in quiescenza in data anteriore al 1º ottobre 1974. (*Petizione n. 82*)

P R E S I D E N T E . A norma del Regolamento queste petizioni sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 1786

C A S S I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A S S I A N I . A nome del Presidente della 3ª Commissione, chiedo, ai sensi dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento, che sia inserita nell'ordine del giorno della seduta odierna la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, nella forma di Scambio di Note, tra il Governo italiano ed il Governo somalo, relativo alla definizione delle richieste presentate fuori termine per la liquidazione degli indennizzi dei danni causati ai residenti in Somalia dalla occupazione militare britannica, concluso a Mogadiscio il 21 marzo 1973 » (1786), già approvato dalla Camera dei deputati. La Commissione riferirà oralmente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta è accolta.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Stanziamiento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigianato, del commercio, dell'esportazione e della cooperazione » (1785-Urgenza);

« Proroga e modifiche della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, per la incentivazione di investimenti produttivi da parte delle medie e piccole industrie » (1721), d'iniziativa del senatore De Carolis e di altri senatori (*Relazione orale*)

Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1785

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Stanziamiento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigianato, del commercio, della esportazione e della cooperazione », per il quale il Senato ha approvato l'urgenza; « Proroga e modifiche della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, per l'incentivazione di investimenti produttivi da parte delle medie e piccole industrie », d'iniziativa del senatore De Carolis e di altri senatori. Per questi disegni di legge il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito sui temi in discussione che, come tutti avete potuto constatare, è risultato sufficientemente ampio e giustamente appassionato e che rimane certamente valido ed aperto ad ogni ulteriore sviluppo anche dopo il varo di questo provvedimento, ha posto in evidenza l'esigenza della selezione del credito, la proposta di una possibile modifica dell'attuale assetto istituzionale della legislazione nel settore nonchè, e direi soprattutto, l'angoscioso problema (credo che si possa dire così) dell'entità delle risorse che si ritengono disponibili e che vengono perciò mobilitate dal provvedi-

mento, nonchè dei tempi tecnici della loro erogazione. Purtroppo, purtroppo per me, per noi tutti, e soprattutto purtroppo per le categorie interessate non dispongo di un discorso diverso; diverso da quello che ho già fatto in Commissione; diverso da quello, severo e responsabile, che l'ottimo relatore, senatore De Ponti ha, ieri ed oggi, ribadito in Assemblea, del che lo ringrazio.

Ribadiamo insieme cioè in questa sede, il carattere dichiaratamente transitorio e assolutamente urgente di questi interventi, da attuarsi immediatamente, prima che sia giustamente definita quella revisione organica di tutta la materia, che è già attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Ha detto testualmente il relatore — ed io sono d'accordo con lui — che il provvedimento « con obiettivi limitati ma importanti » ha tutto il carattere di un pronto intervento, e avrebbe meritato la decretazione di urgenza non meno degli ultimi decreti approvati.

Ribadiamo, quindi, che questi interventi sono diretti soprattutto a corrispondere a quelle domande di finanziamento già posto in essere sulla base della normativa vigente; si tratta quindi, in ultima analisi, di proroghe e di rifinanziamenti di strumenti già esistenti che hanno dato buona prova — bisogna riconoscerlo con il relatore —, il tutto in attesa di varare al più presto (ripetiamo) il preannunciato riordino del settore.

Ciò posto, è logico ed umano pensare che ciascuno di noi, nonostante la dichiarata limitatezza del provvedimento e la sua ribadita transitorietà, per le ovvie ragioni che tutti in questo dibattito avete posto in evidenza e che è superfluo che io ripeta, sia stato tentato o sia tentato di fare fin d'ora qualche cosa di più. Ma sapete bene che stiamo uscendo — io spero — da una situazione terribile per mali che non sono solo del nostro paese. E se questo è vero non si può parlare di beffa, di contentino e tanto meno di gesto di demagogia.

Ieri il senatore Piva, in un intervento apprezzabile — come del resto lo sono stati tutti gli altri, per altri versi, e cioè per gli sviluppi futuri della discussione che continuerà proficuamente su questa materia do-

po il varo di questo provvedimento — si è dichiarato contrario all'orientamento politico ed alla scelta del relatore e del Governo.

Quale orientamento? Quale scelta? Il relatore non dimentica, e non lo dimentica nessuno di noi (non lo ha dimenticato, a me pare, la maggioranza dei senatori intervenuti nel dibattito), che il problema più grave ed urgente di fronte al quale si trova purtroppo ancora oggi l'Italia è quello dell'inflazione.

Noi sappiamo, caro Piva, che se l'inflazione diventa ingovernabile, essa sarà tra l'altro il varco esiziale attraverso il quale passerà il sovvertimento.

Ci soccorre pertanto nella fermezza, spiacevole senza dubbio, ma doverosa, la visione globale degli interessi del paese e di quelli permanenti della classe lavoratrice. A fronte del problema dell'inflazione (gli indici sono ancora quelli che sono, purtroppo) occorre tentare di riassetare i bilanci pubblici (che sono nella condizione che tutti conosciamo), di riequilibrare i conti con l'estero, di salvare il tenore di vita, di bloccare ad ogni costo il rincaro dei beni di consumo popolare e la svalutazione monetaria (sono tutti obiettivi che non si possono conseguire continuando a stampare carta moneta).

Questo è un discorso che si potrà definire, dal punto di vista dell'opposizione, severo e forse eccessivamente preoccupato (ma non credo), certamente comunque non demagogico!

Sono tentato di rispondere e rispondo con le parole del collega senatore Ricci (non è vero dunque che il Governo è rimasto isolato) il quale, nel sostenere la validità di questo provvedimento, in Commissione, ha richiamato esplicitamente l'attenzione del Senato, e in special modo dei Gruppi di maggioranza, sui gravi pericoli insiti nel tentativo di mobilitare risorse finanziarie che obiettivamente, nella situazione attuale, non sono disponibili, spingendo l'Esecutivo a prendere impegni di lungo termine che al momento non appaiono realisticamente assumibili. No! Non si possono fare due politiche diverse nel medesimo tempo, e soprattutto in materia economica, come ha ammo-

nito giustamente anche il senatore Alessandrini nel suo intervento di ieri.

È questa la scelta politica di questo Governo in questo momento. Gli stanziamenti considerati nel disegno di legge sono il frutto della contemperazione di varie esigenze, che si sono dovute soddisfare nel quadro della fisionomia del bilancio di previsione 1975, la cui elaborazione, come emerge dalla nota preliminare che ne illustra il quadro di insieme, ha richiesto una molto attenta valutazione dell'equilibrio tra mezzi disponibili e richieste da soddisfare. La stessa nota preliminare, d'altra parte, sottolinea come sia necessaria una riconsiderazione globale della spesa pubblica in maniera da poter ampliare gli assai scarsi limiti di manovrabilità che il bilancio presenta per effetto degli impegni già assunti; tanto che si pone l'esigenza di una riconsiderazione anche della legislazione vigente.

D'altra parte, va considerato che gli stanziamenti previsti dal disegno di legge sono il frutto, oltre che delle valutazioni fatte alla luce di queste considerazioni, anche di una attenta valutazione delle possibilità del sistema creditizio di fornire ai settori interessati le risorse finanziarie necessarie. Sotto quest'aspetto, la richiesta di aumento degli stanziamenti da destinare a contributi negli interessi, anche se accolta, in effetti risulterebbe non raccordata con le possibilità del sistema creditizio che, nell'attuale situazione, non si troverebbe in grado di espandere il suo intervento in correlazione ai richiesti aumenti di contributi. È anche in funzione di questa considerazione che le proposte formulate non possono trovare accoglimento.

Preciso ancora una volta che il disegno di legge in questione nell'intendimento del Governo ha la precipua e fondamentale finalità di un provvedimento di pronto intervento per consentire lo sblocco dei finanziamenti agevolati non accoglibili per insufficienza di fondi per contributi negli interessi ed, entro certi limiti, l'effettuazione di nuove operazioni creditizie, in attesa che possa essere rivista a fondo tutta la materia del credito agevolato in relazione anche all'esito dell'esame da parte del Parlamento

del disegno di legge (atto Camera 2853) per l'aggiornamento e l'integrazione del testo unico delle leggi sulla disciplina degli interventi nel Mezzogiorno e per la revisione organica degli incentivi alle attività industriali.

Ciò in considerazione dei risultati notevoli che, attraverso le varie provvidenze legislative per il credito agevolato, sono stati conseguiti nei vari settori economici.

Invero, i seguenti dati, valutati al 31 dicembre 1973, comprovano la rilevanza dei finanziamenti agevolati effettuati a partire dall'emanazione dei relativi provvedimenti legislativi. Per la legge 30 luglio 1969, n. 623, destinata alle piccole e medie imprese i finanziamenti concessi a valere sugli stanziamenti di fondo finora effettuati ammontano a lire 4.250 miliardi. Per la legge n. 949 del 25 luglio 1952, relativa all'artigianato, i finanziamenti concessi a valere sugli stanziamenti di fondo finora effettuati ammontano a lire 1.309 miliardi. Per la legge n. 1016 del 16 settembre 1960, relativa al commercio, i finanziamenti concessi a valere sugli stanziamenti di fondo finora effettuati ammontano a 37 miliardi. Per la legge n. 295 del 28 maggio 1973, relativa all'esportazione, i finanziamenti concessi a valere sugli stanziamenti di fondo finora effettuati ammontano a 210 miliardi. Complessivamente, quindi, sono stati effettuati finanziamenti agevolati per lire 5.806 miliardi.

Col disegno di legge in esame e per effetto degli stanziamenti ivi previsti, il volume dei finanziamenti agevolati attivabili è valutato intorno a lire 1.200 miliardi.

Dal raffronto tra gli accennati dati si rileva che l'emanando provvedimento, pur con gli stanziamenti che mette a disposizione, è in grado di attivare operazioni creditizie per un importo non trascurabile e che, tuttavia, per il suo ammontare è ritenuto compatibile con le possibilità finanziarie attuali del sistema bancario.

Sono queste le ragioni per cui siamo stati e rimaniamo contrari a tutti gli emendamenti presentati a questo riguardo.

Vi sono altre proposte, però, degne di particolare attenzione. Tra esse indubbiamente l'emendamento 1.4 De Carolis ed altri,

inteso a consentire che la riserva del 50 per cento degli stanziamenti per contributi sulla legge 623, che in atto, per l'articolo 9 della legge 25 luglio 1961, n. 649, deve essere riservata al Sud, possa essere utilizzata al Centro-Nord qualora fossero state accolte tutte le domande di finanziamento presentate nel Mezzogiorno.

In merito dovrei esprimere parere contrario. Infatti la riserva dei fondi per il Mezzogiorno ha lo scopo essenziale di incoraggiare e facilitare la localizzazione degli investimenti in detto territorio. Ove la riserva in parola non avesse più carattere tassativo, verrebbe meno o si attenuerebbe ancora di più lo stimolo ad investire nel Sud da parte anche di imprenditori di altre regioni e non si conseguirebbe il fine voluto. Senza contare, poi, che la riserva di fondi per il Mezzogiorno è un punto fermo della politica meridionalistica, che non sarebbe opportuno infrangere, specie in questo momento, ed è ribadito anche nell'articolo 94 del testo unico delle leggi per il Mezzogiorno.

Acquista pregio però la proposta De Carolis proprio per la natura di questo provvedimento; e su di essa il collega Averardi per l'industria si propone di esprimere un motivato parere favorevole.

Debbo esprimere sin d'ora parere favorevole all'emendamento 2.0.1 presentato dal senatore Ferrucci e da altri senatori e allo emendamento del senatore Tambroni Armaroli 2.0.2, intesi ad elevare il fido massimo concedibile a ciascuna impresa artigiana, tenuto conto delle particolari caratteristiche dell'impresa artigiana stessa e dell'opportunità di andare incontro alle sue esigenze specie nell'attuale fase di lievitazione dei costi.

Devo esprimere altresì sin da ora parere favorevole all'emendamento 2.0.3, presentato sempre dal senatore Tambroni Armaroli, inteso a consentire la non applicazione dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, circa la revoca di determinati atti fatti anteriormente alla dichiarazione di insolvenza del debitore e la trascrizione nell'apposito registro degli atti da cui risulta il credito verso l'artigiano, considerato che una norma del genere di quella proposta già vige per il Mediocredito centrale e attesa l'opportu-

nità di agevolare le operazioni creditizie nei riguardi degli artigiani.

Vi è infine l'articolo 6 del disegno di legge in discussione sul quale è stato presentato un emendamento da parte del senatore Borraccino e di altri senatori inteso a sopprimere l'articolo stesso, al fine di tenere conto della legge 17 agosto 1974, n. 397. Quest'ultima legge, come è noto, vincolando l'aumento della misura del tasso agevolato al criterio di conservare la proporzione tra tale tasso e il tasso base (ossia il costo del denaro preso come parametro per il contributo negli interessi pari alla differenza tra tasso base e tasso agevolato) non ha consentito di proporzionare la misura del tasso agevolato a quella effettivamente sopportabile dal mutuatario in relazione al notevole aumento del costo del denaro. In conseguenza, a parità di oneri per il bilancio dello Stato, può essere agevolato un minor volume di finanziamenti, con un vantaggio eccessivo per il mutuatario che è riuscito ad ottenere il prestito. Pertanto dovrei esprimere parere contrario alla soppressione dell'articolo 6.

Tuttavia, ove non fosse possibile mantenere l'attuale testo — e mi rendo conto che forse è impossibile per le ragioni che sono state più volte ripetute dal relatore — potrebbe prendersi a base, con opportune modifiche, il criterio suggerito dal senatore De Ponti, di indicare una serie articolata di tassi agevolati di interesse, correlati all'importo dei finanziamenti richiesti.

In merito a tale criterio, a prescindere che non sembra appropriato inserire in una norma di legge un'ampia serie di tassi di interesse dovrei osservare che la misura dei tassi di interesse stabilita legislativamente appare ancora più rigida e vincolata di come previsto dalla legge citata n. 397 e ancora più difficile e lungo l'iter per modificare tale misura in relazione all'evolversi della situazione del mercato finanziario. Da questo punto di vista forse sarebbe preferibile la soppressione pura e semplice dell'articolo 6, lasciando in vigore la cennata legge n. 397.

Nondimeno, mi rendo conto che ci sono delle ragioni per cui il criterio suggerito dal senatore De Ponti dovrebbe prevalere. In questo caso, ad avviso dei tecnici del mio

Ministero, potrebbe essere opportuno adattare questo criterio nel senso di fissare un tasso minimo ed uno massimo nel cui ambito la misura effettiva del tasso agevolato venisse stabilita con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro competente per materia e sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. E ove dovesse prevalere questo criterio avrei da suggerire una certa formulazione.

Qualora la suddetta soluzione non dovesse trovare accoglimento e si dovesse seguire il criterio suggerito dal senatore De Ponti, occorrerebbe almeno che il tasso agevolato per il Mezzogiorno per la legge n. 623 venisse stabilito nella misura unica del 5 per cento come fissato dalla legge dell'ottobre 1971, n. 853, recante provvedimenti per il Sud, ad evitare che i finanziamenti sulla legge 623 abbiano un tasso più elevato, con la conseguenza che i richiedenti si appoggerebbero sulla legge 853 per la quale il contributo negli interessi viene dato dalla Cassa per il Mezzogiorno, con maggiori oneri per questa, che effettuerebbe quindi un intervento sostitutivo a quello statale, e forse con mancato utilizzo, in tutto o in parte, dei contributi della legge 623 riservati al Mezzogiorno.

Anche per tale ipotesi avrei una mia formula, ma sono pronto ad esaminare con la dovuta attenzione qualunque soluzione sia ritenuta la più idonea.

Con riferimento poi alla parte del parere della 10ª Commissione industria, commercio e turismo, dove si suggerisce l'opportunità: a) di integrare il fondo di dotazione del Mediocredito centrale portandolo dagli attuali 630 miliardi a 730 miliardi, come previsto dalla legge 28 maggio 1973, n. 295; b) di adeguare il *plafond* delle assicurazioni all'esportazione; c) di portare da 30 a 36 miliardi, come stabilito dalla legge, il fondo di dotazione della sezione per la cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, debbo far presente quanto segue. L'ultima quota di 100 miliardi di lire non si è potuta ancora conferire al Mediocredito centrale dato che finora la situazione del mercato finanziario non ha consentito l'emissione delle obbligazioni per il reperimento della suddetta somma; il *plafond* per le assicurazioni è stato

stabilito in 700 miliardi per il 1974 con l'articolo 30 della legge di approvazione del bilancio statale per il 1974 e tale *plafond* è stato previsto nello stesso importo con il disegno di legge relativo al bilancio dello Stato per l'anno 1975; l'ultima quota di lire 6 miliardi del fondo di dotazione della sezione per il credito alla cooperazione sarà versata regolarmente nel 1975, come stabilito dall'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Onorevoli colleghi, concludendo rapidamente (come è necessario ormai), anch'io, come ha fatto giustamente il relatore, in coerenza con la più volte dichiarata natura limitata del provvedimento, mi asterrò dall'entrare nella problematica degli incentivi sui principi, i modi, i tempi con i quali la collettività può, e talvolta deve, incoraggiare o scoraggiare il sorgere e l'affermarsi di una certa attività produttiva in particolari zone o in determinati settori. Si replica compiutamente quando si conclude definitivamente un dibattito, mentre in realtà, come ho detto all'inizio, oggi esso rimane valido ed aperto ai necessari sviluppi anche dopo il varo di questo provvedimento.

Dobbiamo definirlo un atto d'obbligo? Mi sta bene, collega Tambroni. Ma ciò non pertanto dobbiamo fare subito e validamente quello che in questo momento economico e in questo momento politico possiamo fare. È questo che, d'accordo con il relatore, chiedo oggi al Senato nel raccomandare a voi tutti l'approvazione del provvedimento al nostro esame.

Quanto agli ordini del giorno 1 e 2 li accetto entrambi come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli ordini del giorno nn. 1 e 2 se insistono per la votazione.

DE PONTI, relatore. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1785. Si dia lettura dell'articolo 1.

T O R E L L I, Segretario:

Art. 1.

I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, prorogati da ultimo con l'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1974 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 31 dicembre 1975 per la stipulazione dei relativi contratti.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1975 al 1989.

Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.

PRESIDENTE. Sull'articolo 1 sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato per l'esercizio 1974 di 50 miliardi e di 175 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978. Le somme non impegnate nei singoli esercizi vengono accreditate per l'impegno negli esercizi successivi.

I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogati al 30 giugno 1975 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 30 dicembre 1976 per la stipulazione dei relativi contratti.

1. 1 **POERIO, PIVA, MARANGONI, PINNA, MANCINI, BORRACCINO, FERRUCCI**

Al primo comma, sostituire le parole: « 31 dicembre 1974 » con le altre: « 28 febbraio 1975 ».

1.2 NENCIONI, PAZIENZA, BACCHI, BASADONNA, TANUCCI NANNINI, DE SANCTIS, GATTONI, LA RUSSA

Al secondo comma, sostituire le parole: « 50 miliardi » con le altre: « 100 miliardi ».

1.3 NENCIONI, PAZIENZA, BACCHI, BASADONNA, TANUCCI NANNINI, DE SANCTIS, GATTONI, LA RUSSA

Aggiungere il seguente comma:

« La riserva di cui all'articolo 6, lettera a), della legge 30 luglio 1959, n. 623, modificata dall'articolo 9 della legge 25 luglio 1961, n. 649, deve essere osservata solo fino all'integrale accoglimento di tutti i finanziamenti deliberati dagli istituti e aziende di credito, abilitati ad esercitare il credito a medio termine, a favore di iniziative industriali localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sulle domande presentate entro il termine di cui al primo comma ».

1.4 DE CAROLIS, MERLONI, FARABEGOLI, PASTORINO, TREU, VENANZETTI, ALESSANDRINI, SEGNANA, TIBERI, NOÈ, FALCUCCI FRANCA, BERLANDA, BARRA, DE MARZI, PORRO, NICCOLI, CALVI, BIAGGI ed altri

P O E R I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O E R I O . Il nostro emendamento 1.1 si potrebbe sintetizzare in tre punti: 1) problema della quantità, cioè degli stanziamenti; 2) problema dei tempi di impiego della legge; 3) problema della qualità.

Sulla prima questione, quantità, noi riteniamo che gli stanziamenti operati siano insufficienti ad affrontare la situazione così come è venuta determinandosi a seguito dell'applicazione della legge n. 623 e poi della conseguente interruzione dell'applicazione

della legge stessa per mancanza di finanziamenti.

Riteniamo, altresì, che la nostra posizione sia sostenuta abbastanza validamente dal parere che la stessa Commissione industria, commercio e turismo del Senato ha espresso il 25 settembre del 1974. È la Commissione stessa che quantifica e fa proprie le proposte che il Gruppo comunista avanza con l'emendamento in discussione.

La seconda questione riguarda i termini. Infatti è detto specificatamente che i termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge del 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni ed integrazioni sono prorogati al 30 giugno 1975 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 30 dicembre 1976 per la stipulazione dei relativi contratti.

Perchè questa richiesta, signor Presidente? Perchè riteniamo che sia indispensabile dare la possibilità a piccole e medie industrie di potersi avvalere di quanto è disposto nella legge ed anche per soddisfare le esigenze che già gli stessi democratici cristiani, con il disegno di legge n. 1721, di iniziativa dei senatori De Carolis, Merloni, Farabegoli, Ricci, Tambroni Armaroli ed altri avevano fatto presenti in data 18 luglio 1974. Infatti, già nella premessa contenuta a pagina 2 dello stampato del citato disegno di legge si leggono i dati dai quali si ricava la necessità per soddisfare tali attese di una proroga dei termini ed altresì di un finanziamento ulteriore, se è vero, come è vero — e si legge sempre nello stampato — che « sono in attesa di approvazione ancora 6.961 domande per un volume di finanziamenti di 1.012 miliardi di lire ».

Ecco i dati che sono alla base della richiesta da noi avanzata con l'emendamento 1.1.

P A Z I E N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Signor Presidente, l'emendamento 1.2 è tecnico e tende a spostare la data per la presentazione delle domande dal 31 dicembre 1974 al 28 febbraio 1975. Quando proponemmo quest'emendamento in Commissione ipotizzammo la possi-

bilità di una crisi di Governo che potesse rendere inoperante il disegno di legge nel senso di precludere l'esame all'altro ramo del Parlamento. Questa ipotesi nel momento in cui l'avevamo posta sembrava piuttosto remota: oggi è di attualità, e riteniamo che spostando di un bimestre il termine per la presentazione delle domande riusciremo in sostanza a rendere utile il lavoro di questo ramo del Parlamento anche in presenza di una crisi.

Per quanto riguarda il secondo emendamento concernente l'aumento dello stanziamento da 50 a 100 miliardi, lo abbiamo diffusamente illustrato in Commissione, e quindi non sto a dilungarmi.

MERLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLONI. L'emendamento 1.4 a firma del senatore De Carolis e di altri senatori appartenenti a vari Gruppi politici rappresentati in Parlamento tende a dare al rifinanziamento della legge 623, per le piccole e medie industrie, la sua effettiva e pratica applicazione nelle zone escluse dai benefici della Cassa per il Mezzogiorno. Infatti, attualmente, essendo in atto una riserva del 50 per cento degli stanziamenti a favore delle zone del Mezzogiorno ed essendo stata interpretata questa norma legislativa come riserva degli effettivi stanziamenti e non quale riserva rispetto agli investimenti effettivamente finanziati, si è venuta a creare la situazione che per oltre un anno e mezzo i finanziamenti della 623 sono rimasti bloccati nelle zone del Centro e del Nord perchè nelle zone del Meridione non veniva ancora raggiunta la parità degli stanziamenti con il Centro-nord.

Ora i presentatori di questo emendamento desiderano che questa riserva del 50 per cento sia valida sino al momento in cui tutte le domande riferentisi alle zone del Meridione, debitamente accolte dagli istituti finanziari, siano state coperte dal finanziamento agevolato previsto dalla legge, e successivamente quando non sarà possibile, per effetto

di scadenza dei termini, che altre domande siano presentate e quindi accolte, questa riserva del 50 per cento non abbia più validità. Credo che la richiesta abbia una sua logica stringente. Sarebbe assurdo stanziare oggi un certo numero di miliardi che rimarrebbero inoperanti ed inapplicabili proprio perchè non si potrebbe ottenere nei brevi termini di scadenza della legge questa equilibrazione del 50 per cento tra Centro-Nord e Sud.

Per quanto esposto ritengo in piena coscienza di non defraudare minimamente il Meridione con questa richiesta di interpretazione della riserva del 50 per cento e raccomandando agli onorevoli senatori l'approvazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

DEPONTI, *relatore*. Sugli emendamenti 1.1, 1.2 ed 1.3 contrario per le ragioni già esposte nella replica questa mattina.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.4, ritengo di doverne apprezzare lo spirito, che non è certo antimeridionalista. Si tratta di un emendamento efficientista che può essere accolto.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti, escluso l'1.4 sul quale parlerà il collega Averardi. Infatti per quanto riguarda la quantità dei finanziamenti e dei tempi di erogazione ho già parlato nella mia replica. Per quanto riguarda la proroga della data, essa contrasta con la *ratio* del provvedimento che è inteso ad attuare un intervento di urgenza; essa comporterebbe tra l'altro ulteriori stanziamenti di fondi per fronteggiare l'afflusso di nuove domande di finanziamento.

Quindi il Governo è contrario agli emendamenti 1.1, 1.2 ed 1.3, mentre sull'1.4 si esprimerà il collega Averardi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.

AVERARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Al Ministero dell'industria abbiamo svolto una breve indagine sul volume dei finanziamenti in relazione proprio alla nota questione del 50 per cento per le zone del Sud e del 50 per cento per le zone del Centro-Nord. E al fine di determinare il volume dei finanziamenti abbiamo proceduto innanzitutto a determinare il numero delle pratiche che sono giacenti al Ministero e quelle che dovranno pervenire entro le prossime settimane secondo notizie che abbiamo avuto dai vari istituti di credito; domande non ancora trasmesse. Ciò è stato fatto al fine di determinare un tasso medio ponderale a carico dello Stato, tenuto conto che nel Mezzogiorno questo è variabile a causa dell'applicazione congiunta delle leggi 623 e 853 e a seconda che i finanziamenti siano accordati dagli istituti meridionali o da quelli nazionali.

I risultati dell'indagine sono i seguenti (parlo sempre del Mezzogiorno): abbiamo giacenti al Ministero 98 domande pervenute da istituti meridionali, 71 da istituti nazionali, per un totale di 169 domande, pari a 38,4 miliardi di lire. Devono ancora pervenire 345 domande da istituti meridionali e 20 da istituti nazionali, per un totale di 365 domande, per un importo complessivo di 203,3 miliardi. Il totale delle domande da accogliere è di 534, pari a 242,2 miliardi di lire.

Onorevoli colleghi, risulta evidente da questi dati che la maggior parte delle domande che dovranno ancora essere trasmesse al Ministero è costituita da quelle degli istituti meridionali, per cui il tasso medio ponderale dovrebbe essere pari al 4 per cento, sulla base proprio dei nuovi tassi.

Supponendo valide tali indagini, delle quali abbiamo chiesto conferma agli istituti proprio nei giorni scorsi, si può concludere che per ammettere a contributo i predetti 242,2 miliardi di finanziamento dovranno essere presi degli impegni per un totale di circa 94,5 miliardi nei 12 anni (è la durata media) dal 1975 al 1987.

Con un pari volume di impegni, nel rispetto delle riserve per il Mezzogiorno, risulta che potranno essere ammessi al contributo interessi e finanziamenti del Centro-Nord per un totale di 238 miliardi al nuovo tasso del 6,10 per cento (13,70 meno 7,60) e cioè una modesta parte di quelli attualmente giacenti presso il Ministero.

Ciò è dimostrato dai dati che sto per citare. Al Ministero sono giacenti, per le varie zone montane e depresse, 6.187 domande. La ripartizione è la seguente: zone montane e depresse del Lazio, della Toscana, dell'Umbria e delle Marche, 923 domande, per 140 miliardi, pari al 14,3 per cento del totale; zone montane depresse della Valle d'Aosta, del Friuli Venezia-Giulia, del Veneto, dell'Emilia-Romagna e della provincia di La Spezia, 569 domande, per 141 miliardi, pari al 14,1 per cento; zone montane e depresse del triangolo industriale Piemonte - Liguria-Lombardia, 530 domande, per 103 miliardi, pari al 10,5 per cento; zone cosiddette « altre » del Lazio, della Toscana, dell'Umbria e delle Marche, 1.296 domande, per 171 miliardi, pari al 17,5 per cento; zone cosiddette « altre » della Valle d'Aosta, del Friuli, del Veneto, dell'Emilia-Romagna e della provincia di La Spezia, 1.246 domande, per 226 miliardi, pari al 23,4 per cento; zone cosiddette « altre » del triangolo industriale Piemonte - Liguria - Lombardia, 1.623 domande, per 198 miliardi, pari al 20,2 per cento. In totale vi sono, come dicevo, 6.187 domande, per 979 miliardi complessivi.

Se si considerano anche le pratiche del Centro-Nord giacenti presso gli istituti e aziende di credito (sempre pervenute agli stessi entro il 31 dicembre 1973, il cui ammontare dei finanziamenti risulterebbe di oltre 350 miliardi di lire), la situazione verrebbe a presentarsi in modo diverso, tanto da poter dire che la quota dei finanziamenti del Centro-Nord ammissibile ai benefici di legge, con il rispetto della riserva per il Mezzogiorno, risulterebbe appena pari al 18 per cento, per cui l'applicazione del progetto di legge non avrebbe una effettiva efficacia nell'attuale situazione precaria in cui si trovano le minori industrie.

Aggiungiamo a quanto già considerato che, sulla base dei calcoli effettuati nel primo anno (1975), risulterebbero impegnati solamente 25.794 milioni, cioè la metà dei 50 miliardi stanziati, come risulta dalla tabella che è stata fornita dalla direzione generale del Ministero.

Gli impegni globali verrebbero ad essere nel Nord e nel Sud pari a 189 miliardi e 32 milioni contro i 750 miliardi che il Governo impegna. Se questa è la situazione, a me pare che l'accoglimento dell'emendamento possa in parte sanare questa situazione, lasciando per gli anni che verranno ampi margini di disponibilità per il Mezzogiorno. Mi pare pertanto che l'accoglimento dell'emendamento diventi essenziale proprio in riferimento ai dati che abbiamo raccolto. (*Comenti del senatore Pinna*).

PRESIDENTE. Senatore Poerio, insiste per la votazione dell'emendamento 1.1?

POERIO. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Poerio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Pazienza, insiste per la votazione dell'emendamento 1.2?

PAZIENZA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4, del senatore De Carolis e di altri senatori.

PINNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINNA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo già avuto modo di manifestare la nostra totale opposizione all'emendamento 1.4, tendente a garantire la riserva di cui alle leggi 623 e 649 solo fino all'integrale accoglimento di tutti i finanziamenti deliberati. Ci stupisce che l'onorevole Sottosegretario, attraverso le statistiche del Ministero, tenti di dimostrare che il Sud non riesce neanche ad assorbire quella parte di stanziamenti prestabiliti da una legislazione che ha il fine di promuovere una diversa localizzazione proprio per ottenere un nuovo riequilibrio settoriale e territoriale e per fare in modo che il divario apertosi nel paese andasse a restringersi. Non c'è nessuno in quest'Aula, comunque si vogliano considerare le cifre ricordate, che non conosca le difficoltà incontrate dalle piccole e medie industrie che non dispongono degli uffici legali ed amministrativi di cui si valgono le più potenti organizzazioni del Nord. Come già è stato osservato in sede di discussione in Commissione anche dal senatore Carollo, sono note a tutti le discriminazioni che si verificano anche nella erogazione di questi crediti, con la impossibilità per alcune imprese di accedere rapidamente a queste fonti.

Siamo pertanto contrari perchè in questo modo si stravolge il carattere ed il fine della normativa meridionalistica che vuole favorire — è stato già sottolineato ampiamente — il decollo della piccola e media industria localizzandola in una nuova dimensione territoriale per impedire il congestionamento ed i fenomeni relativi che si verificano specialmente nel triangolo industriale e per ottenere una giusta valorizzazione delle risorse. Del resto, se dovessimo fare un bre-

ve *excursus* storico sui finanziamenti, sulla loro localizzazione e sui loro effetti, ci accorgeremmo della esigenza, da più parti avvertita, e in particolare da noi, di favorire un tipo di decollo e di aiutare concretamente il Mezzogiorno, attraverso un aiuto di carattere politico. In questa direzione il Governo deve agire sollecitando gli istituti a non fare la politica saggia del pareggio del bilancio, ma ad aiutare concretamente, nel disbrigo delle pratiche, attraverso anche le regioni, le imprese ad accedere al credito. Se l'emendamento del collega De Carolis dovesse passare, è chiaro che si stravolgerebbe tutta la legislazione meridionalistica che aveva un fine ed un significato molto precisi.

P A Z I E N Z A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Signor Presidente, brevemente sull'emendamento 1.4, perchè il nostro Gruppo ha a cuore che si passi sollecitamente, dopo la discussione di questo disegno di legge, all'approvazione dell'altro disegno di legge all'ordine del giorno a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Ci interessa a tal punto questo secondo disegno di legge che, se il Regolamento lo avesse consentito, avremmo chiesto l'inversione dell'ordine del giorno per arrivare all'approvazione di un provvedimento molto più utile perchè in seconda lettura, essendo stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Tuttavia questo desiderio non ci può impedire di rassegnare, sia pure brevemente, le nostre dichiarazioni all'Assemblea. L'emendamento in questione è stato già in discussione e mi pare fosse stato respinto addirittura dalla Commissione, o forse solo per un riguardo all'assenza momentanea dei presentatori non è stato votato, perchè se lo fosse stato in quel momento sarebbe stato clamorosamente bocciato; viene riproposto in Aula con l'arricchimento di altre firme. Non so se ciò debba costituire la conferma dell'ipo-

crisia della linea di una maggioranza, che tra l'altro non esiste, oppure se debba essere la conferma definitiva dell'assunto che abbiamo sempre portato avanti: la inesistenza di una politica meridionalistica dei governi di centro-sinistra. . .

F A R A B E G O L I . Una inesistenza che non esiste!

P A Z I E N Z A . Stia certo, senatore Farabegoli, che esiste. E se esiste non valgono nemmeno le tabelle che cortesemente il Sottosegretario ci ha portato con tutti quei numeri-ombra. Perciò, dal momento che lo stesso Sottosegretario ha detto « supponendo valide queste statistiche », figuriamoci se l'opposizione può ritenere valida la supposizione del Sottosegretario in ordine alla validità dei numeri che ci ha sbandierato davanti. Molto più modestamente invece io faccio osservare, con maggiore aderenza alla realtà, che l'approvazione di un emendamento del genere significa dare adito in sede di concessione di contributi e di finanziamenti a discriminazioni. È inutile che, con una stesura farisaica e ipocrita, si affermi che si vuole assicurare una presunta politica meridionalistica, in quanto prima debbono essere soddisfatte le istanze del Mezzogiorno e poi, qualora avanzassero fondi, questi saranno destinati alle zone depresse del Centro-Nord. Infatti l'approvazione di siffatto farisaico emendamento significa automaticamente autorizzare gli istituti di credito — allora il ragionamento si deve allargare a tutta la politica creditizia, a tutta la struttura organica delle incentivazioni — a fare dei distinguo (sto parlando a colleghi fin troppo intelligenti perchè mi debba dilungare su questa strada); significa fare in modo che venga tolto dal numero degli stanziamenti attraverso sbarramenti burocratici un certo numero di pratiche per far sì che le altre poche residue siano soddisfatte in maniera da far avanzare fondi per le imprese certo più dotate, certo più ambite dal sistema creditizio, del Centro-Nord. È ovvio e risaputo, infatti, che purtroppo nel nostro sistema creditizio le imprese del Centro-Nord si presentano con garanzie

maggiori e quindi con appetibilità maggiore che non il povero, piccolo imprenditore del Sud, il quale accede al credito facendo riferimento ad una politica meridionalistica del Governo che non esiste. Esiste però — e questa è sincera, leale, storicamente provata e portata avanti con coerenza e serietà — una politica meridionalistica del Movimento sociale-destra nazionale. Ecco perchè, signor Presidente, ho sentito il dovere di dichiarare il voto contrario della mia parte politica.

DE CAROLIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS. Credo, signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, che se si facesse meno demagogia intorno a questo tema e se fossimo più realistici, questo emendamento non meriterebbe le aspre critiche che gli sono state rivolte. Esso, infatti, si basa su dei dati che sono stati raccolti attraverso gli istituti di credito, sia meridionali, sia nazionali, e che quindi operano nel Sud, nel Centro e nel Nord.

C'è una situazione di fatto, e sono queste le conclusioni alle quali è arrivato il Ministero dell'industria (teniamo presente che questa è una legge che opera fino al 31 dicembre 1974 e quindi le previsioni possono essere fatte con certezza matematica) per la quale, mentre in Commissione ci battevamo per un aumento dei finanziamenti di 50 miliardi all'anno dal 1975 al 1989, rischiamo di non utilizzare per intero quelli già posti a disposizione dal Governo. Pertanto, con questa riserva non solo non si favorisce il Sud, le cui domande possono essere tutte accolte, ma, mentre abbiamo fatto una ridicola battaglia per chiedere al Tesoro l'aumento degli stanziamenti, avremo dal 1975 in poi le seguenti cifre di stanziamenti non utilizzati: per il 1975, 9 miliardi 688 milioni utilizzati per il Mezzogiorno, 14 miliardi 518 milioni utilizzati per il Centro-Nord, ivi com-

prese le zone depresse, che non vorrei fossero dimenticate dal Parlamento, con un totale di impegni di 24 miliardi 206 milioni e con un totale inutilizzato di 25 miliardi 794 milioni.

Questa è la situazione sulla quale si opera. Ora questo emendamento prima di tutto non costituisce una deroga dalla giusta impostazione della politica meridionalistica della Democrazia cristiana e della maggioranza, perchè fa riferimento ad una legge tampone, ad una legge-ponte che scade il 31 dicembre 1974 e in secondo luogo è assurdo pensare che il mantenimento della riserva possa costituire influenza psicologica sulle imprese che dovrebbero collocarsi nel Sud quando, se questa legge entrerà in vigore — dato che, come ha detto il senatore Pazienza, siamo già in periodo di crisi — essa diventerà operativa pochi giorni prima della scadenza del 31 dicembre 1974, cioè della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Ora non mi dite che questa riserva possa operare come pressione psicologica, ammesso, appunto, che questa legge possa essere approvata nell'ottobre-novembre di quest'anno, quando noi operiamo su dati, su previsioni sicure, su domande già inoltrate non solo fino al 31 dicembre 1973, ma su domande in corso di inoltro fino al giugno 1974. Infatti sappiamo — ed è questo il motivo per il quale questo stanziamento è sul bilancio del 1975 — che facciamo riferimento a stipule avvenute anche dopo il primo luglio 1974, per le quali cioè vi sarà l'entrata in ammortamento dopo il primo gennaio 1975.

Che cosa significherebbe allora tutto questo? Significherebbe non utilizzare questi stanziamenti; non si farebbero investimenti, contraddicendo quindi la politica del Governo, condivisa dall'opposizione e dai sindacati, tendente ad incrementare gli investimenti per combattere la disoccupazione, poichè, a conti fatti, non si farebbero 1.091 miliardi di finanziamenti pari a circa 2.180 miliardi di investimenti e si punirebbero — perchè il prospetto presentato dall'onorevole sottosegretario Averardi si riferisce anche alle zone depresse del Centro-Nord — proprio

altre zone depresse del nostro paese e cioè quelle del Centro-Nord, anch'esse meritevoli di aiuto economico, non utilizzando 384 miliardi di finanziamenti e cioè impedendo circa 800 miliardi di investimenti, ossia il 40 per cento circa dei finanziamenti chiesti dal Centro-Nord. E anche a voler utilizzare la disponibilità residua del 18 per cento, vi sarebbe sempre un 22 per cento delle domande delle zone depresse del Centro-Nord che non potrebbe trovare accoglimento.

Quindi non c'è violazione di un principio della politica meridionalistica, perchè si opera su dati certi, per un periodo limitato e con una legge tampone che scade il 31 dicembre 1974. E questa legge non può avere valore di pressione psicologica perchè può operare soltanto come legge di Stato per pochi giorni prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di finanziamento.

Piuttosto questa è l'occasione per chiedere al Governo la sollecitazione del provvedimento per il riordino degli incentivi perchè non è certo con la legge 623 che si può affrontare e risolvere il problema meridionale: lo si può fare con una politica organica di incentivi, che non viene messa in pericolo da questo emendamento, ma che deve tener conto di tutta una serie di incentivi che non possono avere riferimento soltanto al credito agevolato, ma che devono avere riferimento anche a tutti gli altri settori dell'attività aziendale anche di gestione come il disegno di legge presentato dal Governo e all'esame della Camera sta a dimostrare.

P O E R I O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O E R I O . Signor Presidente, noi comprendiamo l'urgenza dei tempi e ritenevamo che il discorso dovesse essere breve, rapido e centrato sull'essenziale anche perchè ci attende la discussione del disegno di legge per le guardie di pubblica sicurezza. Certamente meglio di me dirà il compagno Germano allorchè interverrà. Anche noi riteniamo che

il disegno di legge debba essere approvato per fare fronte ad esigenze che anche questi lavoratori manifestano.

Comunque l'intervento del senatore De Carolis, che ha citato varie cifre, ha tentato di imbrogliare un po' l'opinione dell'Assemblea. I problemi che qui si pongono, signor Presidente, sono i seguenti.

Dianzi è stato bocciato un emendamento sui tempi. E quando si fa questo che cosa si boccia, signor Presidente? Si boccia la possibilità di dare alle industrie del Mezzogiorno, alle piccole e medie industrie del Sud, la facoltà di accedere al credito, si boccia la possibilità di dare alle domande che ancora giacciono l'opportunità di essere esaminate.

Di fronte a questa situazione noi diciamo innanzitutto che se passa questo principio — lo ha già detto il senatore Pinna e io lo ribadisco — si capovolge tutto il dibattito che si è portato avanti in quest'Aula e nell'altro ramo del Parlamento per quanto attiene alla politica del Mezzogiorno. In secondo luogo diciamo che questo non è l'ultimo provvedimento, signor Presidente. Se restano disponibili dei fondi debbono essere utilizzati per finanziare le imprese del Mezzogiorno. Quando i fondi disponibili poi superano le necessità allora è possibile dare accesso ad essi alle industrie del resto d'Italia. Ma noi non possiamo assolutamente permettere che un principio di questo tipo venga violato.

Del resto se il senatore De Carolis e la parte politica che egli rappresenta avevano preoccupazioni di questo tipo perchè, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli Sottosegretari che rappresentate il Governo, onorevole Ministro della giustizia, non se ne sono ricordati quando abbiamo dato 38 miliardi alla SIR e 25 miliardi alla Zanussi con la legge 623? Se ne ricordano solo questa sera quando stiamo per arrivare alla conclusione sul rifinanziamento di un disegno di legge i cui limiti sono ben precisi e ben circostanziati? Ecco perchè non accettiamo l'impostazione dell'emendamento e respingiamo i dati citati che non riteniamo validi perchè non sono stati forniti e messi a disposizione da

nessuno quando li abbiamo chiesti. E a chiederli non sono stato io, è stato il senatore Carollo in Commissione quando ha sfidato il Sottosegretario a fornirli. Ciò che ha detto il senatore Carollo è riportato nel resoconto della Commissione: egli ha prospettato la necessità e l'urgenza di mettere a disposizione della Commissione i dati per poter discutere validamente con tranquillità e serenità.

Ecco perchè, signor Presidente, il mio voto come comunista e come eletto del Mezzogiorno è contrario; ed invito tutti gli altri eletti del Mezzogiorno dei partiti dell'arco costituzionale a battersi per la continuità di una politica meridionalistica.

P I S T O L E S E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero anch'io esprimere a titolo personale il mio voto contrario sull'emendamento che è stato presentato dal senatore De Carolis e da altri. Desidero soprattutto precisare che fra l'altro questo emendamento è in contrasto con lo stesso articolo 1 del quale dovrebbe costituire un comma aggiuntivo. In effetti l'articolo 1 al terzo comma dice che le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi. Ma allora io dico: mettiamoci d'accordo! Se nell'articolo 1 diciamo espressamente che le somme che rimangono devono essere rinviate agli anni successivi, non vedo perchè ad un certo momento dal Nord debba arrivare la richiesta di prelevare le somme per destinarle alle industrie del Nord. Vogliamo fare o no una politica meridionalistica?

Io faccio appello a tutti i colleghi meridionali perchè questa è veramente una truffa che viene fatta al Mezzogiorno. Si parla sempre di politica meridionalistica nelle grandi linee, ma, ogni volta che si arriva ad una legge speciale, con un piccolo emen-

damento si cerca di stroncare la politica stabilita in linea generale.

Per queste ragioni esprimo il mio voto contrario sull'emendamento, segnalando altresì, per quella che è la mia modesta esperienza effettuata in un grosso istituto di credito nell'espletamento del credito industriale, cioè al Banco di Napoli, oltre che all'ISVEIMER, che conosciamo perfettamente quali sono le scelte. Gli istituti di credito sono istintivamente portati ad erogare i finanziamenti alle grosse aziende del Nord per le maggiori garanzie e per unificare in un solo contratto di mutuo tutta l'operazione e l'investimento maggiore dell'ente. Quindi conosco il sistema. Se diamo agli istituti di credito la possibilità di aggirare il problema, state tranquilli che daranno tutto alle aziende del Nord. Faccio dunque appello ai colleghi del Mezzogiorno affinché respingano insieme a noi l'emendamento presentato dal senatore De Carolis.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore De Carolis e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Presentazione di disegno di legge

Z A G A R I , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z A G A R I , *Ministro di grazia e giustizia.* Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Norme in tema di liberazione condizionale » (1801).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione del predetto disegno di legge.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ai due articoli aggiuntivi presentati dal senatore Poerio e da altri senatori. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. ...

« Gli incentivi a favore delle piccole e medie industrie previsti dalla presente legge sono concessi alle imprese:

a) che non risultino direttamente o indirettamente collegate con società o gruppi le cui azioni siano quotate in borsa;

b) che abbiano un capitale investito non superiore a 5 miliardi, un fatturato annuo non superiore a 6 miliardi e un numero di dipendenti non superiore a 500.

Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, tali limiti sono elevati rispettivamente a 6 e 7 miliardi.

Sono in ogni caso escluse le imprese appartenenti al settore petrolifero, cementizio e saccarifero ad eccezione delle cooperative del settore saccarifero.

Nella concessione dei finanziamenti deve essere tenuto particolarmente conto delle domande nelle quali sia previsto un aumento della mano d'opera e delle imprese cooperative e loro consorzi nei cui statuti siano contenuti i requisiti mutualistici di cui alla legge 15 dicembre 1947, n. 1477, nonché di quelle che producono beni e servizi destinati alla esportazione con forniture dirette o subforniture ».

1.0.1 POERIO, PIVA, MARANGONI, PINNA,
MANCINI, BORRACCINO, FERRUCCI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. ...

« Il Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni è integrato da due rappresentanti delle piccole e medie industrie designati dalle associazioni delle medesime e da tre rappresentanti delle Regioni da esse designati di cui uno di una Regione del Mezzogiorno, nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le richieste del finanziamento di cui all'articolo 1 prima di essere sottoposte al Comitato di cui al comma precedente devono essere corredate dal parere motivato della Regione nel cui territorio è localizzata l'iniziativa industriale da ammettere al finanziamento. La Regione deve dare parere motivato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorsi i quali senza che il parere sia stato dato la proposta è ugualmente sottoposta al Comitato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve presentare al Parlamento ogni sei mesi una relazione analitica sullo stato di attuazione della presente legge relativamente alle richieste di finanziamento, a quelle accolte e alla realizzazione dei programmi per i quali sono stati concessi i finanziamenti medesimi ».

1.0.2 POERIO, PIVA, MARANGONI, PINNA,
MANCINI, BORRACCINO, FERRUCCI

P O E R I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O E R I O . L'articolo aggiuntivo 1.0.1 si può definire « dei soggetti destinatari del beneficio »; è, pertanto, un articolo che non impegna attività finanziarie o stanziamenti. Trattando dei soggetti non impegna denaro: impegna solamente una metodologia nel senso che innanzitutto noi chiediamo che siano escluse dal beneficio quelle ditte che direttamente o indirettamente sono collegate con

società o gruppi le cui azioni siano quotate in borsa. Che cosa è avvenuto, infatti? È avvenuto che una società del Nord ha proliferato nel Mezzogiorno una piccola società, ha goduto dei benefici e poi li ha trasportati al Nord. In proposito potrei portare degli esempi di cui anche il Parlamento italiano a suo tempo si è occupato.

Inoltre chiediamo che i benefici siano concessi ad imprese che abbiano un capitale investito non superiore ai 5 miliardi, un fatturato annuo non superiore a 6 miliardi ed un numero di dipendenti non superiore a 500. Questa proposizione non è nostra, signor Presidente: è estrapolata dall'ordine del giorno concordato e votato all'unanimità in Commissione industria e commercio della Camera dei deputati. Pertanto si tratta di una proposizione che è stata già accettata da un ramo del Parlamento come valida, per cui potrebbe rappresentare un elemento di orientamento anche per noi.

L'altra proposta che vogliamo sottoporre all'attenzione dell'Assemblea è che in ogni caso siano escluse dai benefici le imprese appartenenti al settore petrolifero, cementizio e saccarifero ad eccezione delle cooperative del settore saccarifero; chiediamo inoltre che nel finanziamento vengano privilegiati quanti impegnano il maggior numero possibile di mano d'opera in rapporto ai finanziamenti ottenuti.

Tutte queste sono delle indicazioni di massima che la legge può recepire anche se, come è stato detto dal relatore, si tratta di una legge-ponte, di una legge interlocutoria. Sono indicazioni per un cammino sul quale la legge stessa può agire.

Signor Presidente, passo ora ad illustrare l'articolo aggiuntivo 1.0.2. Questo articolo aggiuntivo riguarda la presenza delle regioni. Infatti chiediamo che le regioni abbiano la possibilità di essere rappresentate nell'ambito di quelle commissioni che decidono i finanziamenti. Perché questo? Per un motivo molto semplice cui altri hanno fatto cenno e cioè perché non avvenga la collocazione delle industrie in luoghi non giusti e perché non si vadano a costituire quegli agglomerati che ormai non si

ritengono più validi. Nessuno infatti ritiene che il problema dell'industrializzazione vada posto nei termini del vecchio disegno dei nuclei industriali, delle aree industriali, degli assi attrezzati; queste teorie, infatti, sono state spazzate via dalla realtà. Tutte queste istanze possono essere valutate adeguatamente dall'intelligenza oculata di una rappresentanza democratica e decentrata quale è la regione.

Chiediamo che la regione sia chiamata ad esprimere un parere motivato in quanto può accadere quanto si è verificato ad esempio, in molte parti, del Mezzogiorno d'Italia. Vi posso portare subito due esempi: la NIR e la SIR nella piana di S. Eufemia in Calabria; la Montedison in una delle zone più valide per lo sviluppo vitivinicolo del paese, la zona del famoso Cirò.

L'ultima questione riguarda la necessità che il Ministro dell'industria si impegni a riferire volta a volta sull'attuazione della legge. Chiediamo che il Parlamento sia informato in modo democratico e aperto sulla esecuzione della legge affinché possa operare il suo sovrano controllo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E P O N T I , relatore. Non dico che gli argomenti presentati sia nel primo che nel secondo emendamento, proposti dai colleghi Poerio, Piva ed altri, siano senza ragione. Devo però aggiungere che non è che oggi come oggi manchino direttive nell'utilizzare selettivamente questo credito. Si tratterebbe di migliorare queste direttive. Ciò significa entrare nella normativa della legge n. 623 e quindi essere più penetranti: questa legge, piuttosto che legge-tampone, diventa riformatrice.

Ora a me sembra che con tutto il rispetto per le considerazioni esposte dai proponenti — alcune delle quali sono certo meritevoli di attento esame — non sia questo il luogo adatto. E se è vero, come è stato ripetutamente detto, e non credo che il Governo vorrà mancare di parola, che se la di-

scussione del disegno di legge n. 2853 alla Camera dovesse protrarsi troppo, si dovrà pur pensare, onorevole Sottosegretario, ad un vero intervento ponte (perchè questo è solo un provvedimento di immediata risposta ai bisogni del passato), sarà in quel momento che si dovrà intervenire:

Aggiungerò che coloro che hanno presentato le domande che sono state esaminate ed accolte hanno dovuto sottostare a quelle regole che finora hanno presieduto alle decisioni dei rispettivi comitati e sono in attesa di essere esauditi. Noi non abbiamo detto a nessuno che avremmo interrotto queste regole. E con quale criterio di equità reintrodurremmo giudizi nuovi sul già deciso quando questo finanziamento, d'accordo tutti, provvede a malapena a tamponare il passato? Noi non facciamo altro che onorare coloro che hanno dimostrato buona volontà e che sono in attesa, sulla base di accoglimenti già avvenuti, del finanziamento.

Per questi motivi, esposti forse un po' incoerentemente, ma legati da una propria logica, devo dichiararmi contrario a tutti e due gli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, sono contrario agli emendamenti nei limiti delle argomentazioni esposte dal relatore, che faccio mie.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Poerio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Poerio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Art. 2.

Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 74 miliardi ripartita in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1974, di lire 6 miliardi per l'anno 1975 e di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1983.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 200 miliardi ripartita in ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1974, di lire 16 miliardi per l'anno 1975 e di lire 22 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1983.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane è aumentato di lire 101,5 miliardi mediante conferimento da parte del tesoro dello Stato di lire 15 miliardi in ciascuno degli anni dal 1974 al 1979 e di lire 11.500 milioni nell'esercizio 1980 ».

2.1 **FERRUCCI, MARANGONI, PINNA, PIVA, MANCINI, POERIO, BORRACCINO, DE FALCO**

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi delle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 200 miliardi ripartita in ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1974, di lire 16 miliardi per l'anno 1975 e di lire 22 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1983.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane è aumentato di lire 101,5 miliardi mediante conferimento da parte del Tesoro dello Stato di lire 15 miliardi in ciascuno degli anni dal 1974 al 1979 e di lire 11.500 milioni nell'esercizio 1980 ».

2. 3 TAMBRONI ARMAROLI

Sostituire le parole da: « 74 miliardi » sino alla fine con le seguenti: « 222 miliardi ripartita in ragione di 12 miliardi per l'anno 1974, 18 miliardi per l'anno 1975, 24 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1983 ».

2. 2 NENCIONI, PAZIENZA, BACCHI, BASADONNA, TANUCCI NANNINI, DE SANCTIS, GATTONI, LA RUSSA

F E R R U C C I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R U C C I . Signor Presidente, l'emendamento 2.1 sostitutivo dell'articolo 2, da noi presentato, tende a modificare l'entità dello stanziamento previsto per incrementare il fondo che assicura il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane e nello stesso tempo tende ad aumentare il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane medesime.

È nostra opinione che l'articolo 2 debba essere modificato per l'insufficienza degli

stanziamenti previsti. È difatti estremamente irrisorio l'incremento del fondo istituito per concorrere al pagamento degli interessi sulle operazioni di credito agli artigiani, previsto nei limiti di soli 74 miliardi in 10 anni, di cui peraltro solo 4 miliardi riguardano il 1974 e 6 il 1975, mentre persino negli anni che vanno dal 1976 al 1983 la previsione annuale è di solo 8 miliardi.

A ciò si aggiunge l'assenza di una adeguata integrazione del fondo di dotazione, già da tempo impegnato completamente, con la conseguenza di una paralisi delle operazioni ammesse a contributo.

Per avere un'idea di come gli stanziamenti previsti siano di gran lunga al di sotto di quel minimo indispensabile per assicurare la sopravvivenza delle aziende artigiane basta ricordare che la somma delle richieste di finanziamento indicata dai comitati tecnici regionali per il 1974 è di 450 miliardi. Secondo noi si tratta, di fronte al volume enorme delle richieste che vengono avanzate, di rendere per lo meno credibile il provvedimento legislativo che si vuole varare.

Diciamo la verità: se approvassimo così com'è l'articolo 2, non raggiungeremmo neanche questo minimo obiettivo, perchè in effetti lo stanziamento considerato dal disegno di legge governativo non rappresenta nemmeno una risposta parziale apprezzabile alle attese del mondo artigiano.

Le conseguenze negative sono facilmente prevedibili. Negare il credito all'artigianato — o fornirlo in misura oltremodo insufficiente — significa colpire un settore che assicura un elevato tasso di occupazione. Infatti in Italia si contano un milione e 300.000 imprese artigiane con 6 milioni di addetti. Si tratta di un settore che contribuisce alla formazione del reddito nazionale lordo nella misura dell'8 per cento, anche se raggiunge solo il 5 per cento del volume complessivo degli investimenti. La differenza è dovuta all'organica insufficienza dei mezzi finanziari di cui il settore dispone.

Si tratta di categorie che garantiscono il 18 per cento delle nostre esportazioni, risultato che — data soprattutto la situazione della nostra bilancia commerciale — non

può certamente essere sottovalutato. Mettere l'artigiano in condizioni di sopravvivere e di svilupparsi significa pertanto assicurare un contributo importante alla tenuta e allo sviluppo della nostra economia.

L'esperienza ci ha poi largamente dimostrato che aiutare l'artigianato significa impiegare bene il pubblico denaro, se è vero — come è vero — che il credito concesso agli artigiani ha sempre avuto un positivo impiego. Basti pensare che in sette anni si è calcolata una perdita di soli 50 milioni per insolvenze da parte degli artigiani che hanno beneficiato del credito agevolato, cifra veramente insignificante soprattutto se si stabilisce un raffronto con altri settori.

Occorre aggiungere che il disegno di legge del Governo si colloca, se non viene adeguatamente trasformato, all'interno di una logica che può avere gravi conseguenze sul piano della recessione e della degradazione economica.

Pertanto proponiamo, con l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, l'incremento del fondo per il contributo statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore degli artigiani, passando dai 74 miliardi previsti a 200 miliardi complessivi da erogare nei dieci anni, che vanno da quello in corso al 1983.

È una proposta tutt'altro che demagogica; al contrario è una proposta responsabile che tiene anche conto delle difficoltà attuali della finanza pubblica. Difatti si propone, con il nostro emendamento, che siano stanziati 22 miliardi l'anno dal 1976 al 1983, 16 miliardi per il 1975 e 8 miliardi per il 1974. Si propone cioè una gradualità nell'intervento pubblico, tenendo conto appunto delle attuali difficoltà.

Proponiamo inoltre un aumento di 101,5 miliardi del fondo di dotazione della cassa per il credito alle imprese artigiane in ragione di 15 miliardi l'anno dal 1974 al 1979 e di 11,5 miliardi nell'anno 1980, ritenendoli stanziamenti indispensabili per una adeguata integrazione di quel fondo, onde evitare gli inconvenienti che allo stato attuale si registrano e che sono a tutti noti.

Sono queste le ragioni, onorevoli colleghi, che ci consigliamo di raccomandare al Senato l'approvazione del nostro emendamento.

TAMBRONI ARMAROLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI ARMAROLI. Lo emendamento sostitutivo 2.3 è identico all'emendamento 2.1 perchè io ebbi modo di presentarlo al comitato ristretto e poi i colleghi di parte comunista l'hanno riproposto nella Commissione. Mi sembra che il Governo su questo punto abbia dichiarato la sua assoluta indisponibilità per cui annuncio la mia astensione sull'emendamento.

PAZIENZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZIENZA. L'emendamento 2.2 quantitativamente è identico, salvo una piccola variazione, al 2.1 e al 2.3. Posso pertanto esimermi dalla sua illustrazione riportandomi a quanto detto ampiamente nel corso della discussione in Commissione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

DE PONTI, *relatore*. Sugli emendamenti 2.1 e 2.3 non posso che ripetere quanto già detto. La congruità degli stanziamenti purtroppo si deve commisurare in questa situazione più alle condizioni dell'erario che ai desideri del settore. Comunque per quanto riguarda il fondo di dotazione è stato presentato un ordine del giorno Cipellini ed altri che il Governo ha accolto come raccomandazione e mi auguro che venga considerato un impegno solenne. Per quanto riguarda l'emendamento 2.2, come per gli altri, esprimo parere contrario.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono contrario agli emen-

354^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 OTTOBRE 1974

damenti per le ragioni che ho ampiamente esposto nella replica.

PRESDIENTE. Metto ai voti l'emendamento 2. 1, presentato dal senatore Ferrucci e da altri senatori, identico all'emendamento 2. 3 del senatore Tambroni Armaroli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Seguono alcuni articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

POERIO, *Segretario*:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. ...

« I limiti massimi di importo delle operazioni creditizie, effettuate dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti in lire 30 milioni ».

2. 0. 1 **FERRUCCI, MARANGONI, PINNA, PIVA, MANCINI, POERIO, BORRACCINO, DE FALCO**

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

Art. ...

« I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono soppressi.

I commi settimo, ottavo e nono dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni sono sostituiti dai due seguenti commi:

“ Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35 potranno concedere ad una stessa impresa artigiana è fissato annualmente con deliberazione del CICR, su proposta del Consiglio generale della Cassa. Detto fido massimo non potrà essere inferiore, nel caso di impresa costituita in forma di cooperativa, a lire 5 milioni, oltre ai relativi interessi, per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa medesima; nel caso di impresa insediata nelle regioni meridionali, a lire 25 milioni, oltre ai relativi interessi.

In tale fido massimo non è compreso il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale in nessun caso potrà superare l'importo massimo complessivo, per una stessa impresa artigiana, pari ad un terzo del fido massimo di cui al precedente comma ” ».

2. 0. 2

TAMBRONI ARMAROLI

Art. ...

« Il primo comma dell'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dai due seguenti commi:

“ Ai prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipulazione del contratto di finanziamento.

I prestiti di cui al precedente comma hanno privilegio sulle macchine del debitore e sulle somme a lui dovute per contratti di fornitura.

La lettera b) del terzo comma dell'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

b) l'atto da cui risulta il credito, semprechè il privilegio abbia per oggetto macchine di valore superiore a lire 500 mila, deve esse-

re trascritto nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile o, nel caso di beni mobili registrati, iscritto nei relativi pubblici registri"».

2. 0. 3

TAMBRONI ARMAROLI

Art. ...

« I commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, sono sostituiti dai seguenti:

" La garanzia prevista nel comma precedente è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, numero 949, e successive modificazioni, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure stabilite con i criteri e modalità di cui al precedente comma.

La predetta garanzia può essere elevata fino al 100 per cento a valere sui conferimenti regionali di cui al successivo articolo 2, lettera d); ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti della disponibilità del Fondo; non è cumulabile con analoghi benefici previsti da altre leggi dello Stato o delle regioni.

La lettera d) dell'articolo 2 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, è sostituita dalla seguente:

d) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti secondo quanto previsto nell'ultimo comma del precedente articolo 1 ».

La lettera d) dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, è sostituita dalle seguenti:

d) alla eventuale concessione di anticipi in conto della prevedibile perdita finale, dopo che siano state iniziate le procedure di riscossione coattiva del credito;

e) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo, le cui disponibilità possono essere investite fino al 40 per cento del loro ammontare in beni stabili da destinare esclusivamente a sede degli uffici della Cassa"».

2. 0. 4

TAMBRONI ARMAROLI

Art. ...

« All'articolo 38 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

" Gli eventuali oneri derivanti dalla differenza tra il costo delle obbligazioni e il tasso di sconto praticato dalla Cassa sono imputati al fondo di cui al precedente articolo 37" ».

2. 0. 5

TAMBRONI ARMAROLI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. ...

« Al dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al Fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ente pubblico economico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 1034 ».

2. 0. 6

TAMBRONI ARMAROLI, DE PONTI, DE MARZI, FARABEGOLI, RICCI, DE LUCA, CARON, PATRINI

FERRUCCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

FERRUCCI. L'emendamento 2. 0. 1 prevede l'elevazione del massimale di importo delle operazioni creditizie effettuate dalla cassa per il credito alle imprese artigiane da 15 a 30 milioni. Questa modifica secondo noi si impone in seguito all'aumento dei prezzi che si è verificato negli ultimi anni ed in modo più marcato nell'anno in corso. Vi è stato difatti un raddoppio dei prezzi delle macchine utili all'artigianato; aumenti ancora più consistenti sono stati registrati per l'acquisto del terreno, per le opere murarie necessarie alla costruzione dei laboratori artigiani e più in generale pesanti aumenti si sono verificati in ordine a tutto ciò che serve all'ampliamento ed allo sviluppo di queste aziende.

D'altro canto nessuno di noi, credo, ritiene di poter imporre limiti angusti allo sviluppo

delle aziende degli artigiani, per cui il limite attuale alle operazioni di credito ammesse a contributo, stabilito nella misura di 15 milioni, non è più accettabile e deve essere elevato.

È per questo che proponiamo, con il nostro emendamento, che i limiti massimi di importo delle operazioni creditizie effettuate dalla cassa per il credito alle imprese artigiane, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stabiliti in 30 milioni di lire. Ci sembra che la nostra proposta sia oltremodo giustificata in quanto risponde ad un necessario adeguamento ai prezzi correnti e ad una visione più giusta dello sviluppo delle attività artigianali. È per questo che ci permettiamo di raccomandare al Senato l'accoglimento dell'emendamento da noi proposto.

TAMBRONI ARMAROLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI ARMAROLI. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6 credo di potermi rifare all'illustrazione che ho fatto questa mattina in sede di intervento nella discussione generale, poichè l'articolato nel suo complesso ha riferimento all'intervento di cui all'articolo 2 del disegno di legge. Do quindi tali emendamenti per illustrati.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

DE PONTI, relatore. Signor Presidente, ritengo che si possano accogliere parzialmente queste proposte, portando, per quanto concerne l'emendamento 2.0.1, che accetto, il *plafond* non a 30 milioni, ma a 25 milioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.2 mi dichiaro favorevole. C'è però un errore: all'ultimo rigo di pagina 7 si dice: « non potrà essere inferiore »; secondo me si dovrebbe dire: « superiore », altrimenti non avrebbe senso. Nel caso di cooperative possiamo

certamente aumentare l'attuale massimale di 2 milioni e mezzo; comunque per la cifra mi rimetto al Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.3, esprimo parere favorevole, perchè si tratta di una norma giusta. Sono contrario invece agli emendamenti 2.0.4 e 2.0.5; sono favorevole all'emendamento 2.0.6.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente ho già annunciato nella mia replica, spiegandone i motivi, il mio parere sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3 con le correzioni proposte dal relatore, con il quale concordo.

Sono contrario, come del resto il relatore, al 2.0.4 e al 2.0.5 e sono favorevole al 2.0.6.

PRESIDENTE. Senatore Ferrucci, accetta la modifica proposta dal relatore all'emendamento 2.0.1?

FERRUCCI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Senatore Tambroni Armaroli, è d'accordo sulla correzione indicata dal relatore all'emendamento 2.0.2, nel senso di sostituire la parola « inferiore » con l'altra « superiore »?

TAMBRONI ARMAROLI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Ferrucci e da altri senatori, con la modifica proposta dal relatore, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.2, presentato dal senatore Tambroni Armaroli, con la correzione indicata dal relatore, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.3, presentato dal senatore Tambroni Armaroli, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.4, presentato dal senatore Tambroni Armaroli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.5, presentato dal senatore Tambroni Armaroli, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.6, presentato dal senatore Tambroni Armaroli e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

DE PONTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PONTI, *relatore*. Propongo — per un necessario coordinamento fra gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 testè approvati — una nuova formulazione della seconda parte dell'emendamento 2.0.2 che assorbe l'emendamento 2.0.1 ed apporta alcune variazioni di forma alla normativa. Tale nuova formulazione è la seguente:

« I commi settimo, ottavo e nono dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono sostituiti dai due seguenti commi:

” Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35 potranno concedere ad una stessa impresa artigiana è fissato in lire 25 milioni, oltre ai relativi interessi. Nel caso di impresa costituita in forma di cooperativa il predetto fido massimo è

fissato in lire 5 milioni, oltre ai relativi interessi, per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa medesima. Detto fido massimo potrà essere elevato annualmente ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Consiglio generale della cassa.

In tale fido massimo non è compreso il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale in nessun caso potrà superare l'importo complessivo, per una stessa impresa artigiana, pari ad un terzo del fido massimo di cui al precedente comma ” ».

PRESIDENTE. Metto ai voti la nuova formulazione della seconda parte dell'emendamento 2.0.2, testè presentata dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario*:

Art. 3.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, da ultimo prorogato con l'articolo unico della legge 27 ottobre 1973, n. 673, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1976 per la presentazione delle domande di finanziamento e al 31 dicembre 1976 per la stipulazione dei relativi contratti.

Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, a partire dall'anno 1975 e fino all'anno 1984 è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma di lire 2 miliardi.

Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario*:

Al primo comma sostituire le parole: « 30 giugno 1976 » con le altre: « 31 dicembre 1974 » e le parole: « 31 dicembre 1976 » con le altre: « 30 giugno 1975 ».

3.1 DE FALCO, BORSARI, POERIO, MARANGONI, PIVA, PINNA, MANCINI

Al secondo comma sostituire le parole: « a partire dall'anno 1975 e fino all'anno 1984 » con le altre: « a partire dall'anno 1974 e fino all'anno 1983 ».

3.2 DE FALCO, BORSARI, POERIO, MARANGONI, PIVA, PINNA, MANCINI

Al secondo comma sostituire le parole: « 2 miliardi » con le altre: « 6 miliardi ».

3.3 NENCIONI, PAZIENZA, BACCHI, BASADONNA, TANUCCI NANNINI, DE SANCTIS, GATTONI, LA RUSSA

D E F A L C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* D E F A L C O . L'emendamento 3.1 propone di abbreviare i termini previsti dal disegno di legge in discussione, portandoli al 31 dicembre 1974 e al 30 giugno 1975. Questo per due motivi: innanzitutto, perchè il nostro Gruppo non si è proposto un riesame generale della politica degli incentivi, ma ha considerato il disegno di legge in esame un « provvedimento-ponte », così come ha detto anche il relatore. Dovrebbe essere un provvedimento capace di rilanciare con tempestività le piccole e medie aziende, la cooperazione e l'artigianato, rimandando il riesame generale della materia, come è stato detto anche nella relazione, al momento della discussione del disegno di legge

di delega che si trova attualmente alla Camera dei deputati. Il secondo motivo è che proponendo l'accorciamento dei termini si vuole stimolare la definizione della proposta di legge che ho citato, attualmente all'esame della Camera dei deputati, di revisione generale della materia.

L'emendamento fa appello alla coerenza, nel senso che l'attuale provvedimento deve essere considerato un « provvedimento-tampone ». Se così è, infatti, esso dovrebbe essere accolto; e se la citata legge n. 1016, più volte modificata, è ormai un relitto — così è stata definita — facciamo in modo che questo provvedimento-ponte abbia la durata più breve possibile e si porti a termine l'auspicato riesame generale della materia.

L'emendamento 3.2, signor Presidente, è molto chiaro. Con esso proponiamo di modificare i termini, partendo dall'anno 1974 anzichè dal 1975, come previsto dall'articolo 3 del disegno di legge in discussione, e arrivando fino all'anno 1983 anzichè fino al 1984.

P A Z I E N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Signor Presidente, due mesi fa vi è stata una discussione che ci ha tenuto in Aula fino a Ferragosto, per approvare il complesso delle misure fiscali, parafiscali e tariffarie del Governo con le quali si intendeva realizzare un prelievo di 3.000 miliardi. In quella occasione vi sono state dichiarazioni del Governo circa la qualificazione del credito, la riapertura della stretta creditizia e l'avvio delle attività produttive. Ora abbiamo al nostro esame un disegno di legge governativo accompagnato da una relazione nella quale si dice che « con i noti provvedimenti all'esame del Parlamento intesi ad attuare un maggiore prelievo fiscale per restringere la domanda e riportare in equilibrio la bilancia dei pagamenti, si è voluto creare la premessa per potere, poi, regolare la manovra creditizia diminuendone le restrizioni per dare maggiore spazio al finanzia-

mento delle attività produttive». Ma con questo provvedimento per il finanziamento delle attività produttive e per l'ammodernamento degli impianti commerciali si stanziava solo un importo di 2 miliardi. In altre parole, da una parte si prelevano 3.000 miliardi con un decreto-legge e dall'altra si stanziavano solo 2 miliardi con un disegno di legge, cioè con una disciplina estremamente inattuale, non corrispondente alla rapidità degli obiettivi che si volevano conseguire.

Ecco perchè abbiamo proposto, per i motivi già ampiamente illustrati in Commissione e che non sto qui a ripetere, di aumentare gli stanziamenti da 2 miliardi a 6 miliardi annui.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

DE PONTI, relatore. La Commissione è contraria all'amendamento 3.1, all'emendamento 3.2 e all'emendamento 3.3 per le ragioni dette nella replica.

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Sono d'accordo con il relatore per le ragioni espresse nella mia replica.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 3.1, presentato dal senatore De Falco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore De Falco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Art. 4.

Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 100 miliardi, ripartita in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1974, di lire 10 miliardi per l'anno 1975, di lire 11 miliardi per l'anno 1976 e di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1981, per essere destinata alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 4.

P O E R I O , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 160 miliardi, ripartita in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1974 al 1981, per essere destinata alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, previsto dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammesse ad operare con lo stesso Mediocredito centrale ».

4.2 NENCIONI, PAZIENZA, BACCHI, BASADONNA, TANUCCI NANNINI, DE SANCTIS, GATTONI, LA RUSSA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 150 miliardi, ripartita in ragione di lire 15 miliardi per l'anno 1974, di lire 15 miliardi per l'anno 1975 e di lire 20 miliardi per l'anno 1976 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1981, per essere destinata alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, previsto dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale ».

4.1 DE FALCO, MANCINI, MARANGONI,
PINNA, POERIO, BORRACCINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 150 miliardi, ripartita in ragione di lire 15 miliardi per l'anno 1974, di lire 25 miliardi per l'anno 1975, di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981, per essere destinata alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale ».

4.3 CIPPELLINI

In via subordinata all'emendamento 4.3, sostituire l'articolo con il seguente:

« Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 124 miliardi, ripartita in ragione di lire 4 miliardi per

l'anno 1974, di lire 18 miliardi per l'anno 1975, di lire 24 miliardi per l'anno 1976, di lire 27 miliardi annui per il 1977 e 1978 e di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981, per essere destinata alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale.

4.4 CIPPELLINI

In via ulteriormente subordinata all'emendamento 4.3, sostituire l'articolo con il seguente:

« Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituiti presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 100 miliardi, ripartita in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1974, di lire 14 miliardi per l'anno 1975, di lire 18 miliardi per l'anno 1976, di lire 20 miliardi annui per il 1977 e il 1978 e di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981, per essere destinata alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale ».

4.5 CIPPELLINI

P A Z I E N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Signor Presidente, qui si introduce un altro tema importantissimo, quello dell'esportazione. I nostri esportatori debbono ancora ricevere centinaia di milioni a titolo di restituzione dell'IGE accantonati presso il Ministero; sono stati colpiti da tutte le misure restrittive e non sono stati agevolati nelle misure creditizie.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue P A Z I E N Z A). Ho visto come l'Assemblea ha trattato gli emendamenti che il mio Gruppo ha presentato in occasione della discussione sull'artigianato, sul commercio e sulla piccola e media industria. Non mi illudo che questo emendamento abbia una sorte migliore. Desidero solo sottolineare la contraddittorietà di una politica che, mentre cerca di risollevarne la bilancia dei pagamenti, non fa nemmeno un valido tentativo di incoraggiare le esportazioni con misure le quali, insieme all'incremento del turismo e quindi delle valute pregiate, sono le sole che conosciamo per cercare di riequilibrare la bilancia dei pagamenti.

Per quei motivi di brevità cui ho accennato prima, onde non tornare ulteriormente sull'argomento, desidero anticipare anche, signor Presidente, quella che sarà la dichiarazione di voto finale del mio Gruppo, rinunciando a prendere la parola in quella sede. Desidero semplicemente sottolineare l'assurdità del comportamento di questo Governo: con decreto-legge si prelevano 3.000 miliardi mentre per spenderne dieci (quanti sono in definitiva stanziati per il 1974) non si sente il dovere di intervenire con una decretazione d'urgenza e si presenta un disegno di legge che verrà oziosamente approvato questa sera dall'Assemblea dato che tutti sappiamo che la crisi del Governo renderà impossibile che il provvedimento venga discusso in tempo dall'altro ramo del Parlamento. Io la conosco bene, onorevole Sottosegretario, e so che personalmente ha a cuore quanto me la sorte dei nostri piccoli imprenditori, ma che purtroppo è legato all'esposizione di una volontà di un Governo fantasma, di un Governo che c'è e non c'è, anzi che non c'è più, ma che tuttavia la obbliga, nel solco di un dovere civico che lei nobilmente rappresenta facendo forza anche alle sue convinzioni.

Da una parte, dicevo, si sono prelevati 3.000 miliardi con decreto-legge, dall'altra per spenderne 10 si usano i pannicelli caldi di provvedimenti che non dicono niente ma che attraverso la televisione vedremo naturalmente ingigantiti e moltiplicati, giacché lo stanziamento relativo a tutto l'arco di tempo dei quindici anni verrà raffigurato in un'unica cifra, tale da colpire l'immaginazione delle nostre popolazioni. Non colpirà però l'immaginazione dei nostri imprenditori i quali sono stati delusi nel passato dalle promesse del Governo e sono delusi nel presente dalle promesse che avete fatto quando avete imposto le nuove tasse e i nuovi balzelli, quando avete reperito nuovi fondi (per la vostra incapacità di amministrare il danaro pubblico), nel momento in cui annunciavate che la stretta creditizia si sarebbe allentata, mentre questo allentamento è consistito nel portarci ad un disegno di legge del tutto inadeguato che è indegno anche chiamare tampone. È un disegno di legge che non sopperisce nemmeno alle sole aspettative, codificate, delle domande presentate dai piccoli e medi imprenditori industriali, è un disegno di legge che mortifica una classe tradizionale della nostra economia come quella dell'artigianato che per il suo retroterra storico, culturale e ambientale avrebbe meritato ben altro trattamento, mortifica gli imprenditori commerciali, mortifica in una parola tutte le categorie produttive del paese.

Ecco perchè nell'illustrare il nostro emendamento, destinato come gli altri, pur qualificanti, all'insuccesso, dichiaro fin d'ora che il nostro partito, che avrebbe guardato con viva attenzione e benevolenza ad un provvedimento sia pur limitato nella sua efficacia, sia pur tampone, contingente, destinato a dare un modesto avvio, una modesta speranza ai nostri imprenditori, e che quindi era

disponibile ad un'attesa benevola, si asterrà dalla votazione, dando a tale astensione un significato fortemente e vivacemente critico.

D E F A L C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* D E F A L C O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 4.1 si richiama all'esiguità degli stanziamenti per la corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, previsti dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131. Non riusciamo a comprendere come si possano incrementare le esportazioni quando i 4 miliardi stanziati per l'anno 1974 coprono una minima parte delle domande giacenti, dal che si può dedurre che cosa modesta sono i 10 miliardi per il 1975 e gli stanziamenti per gli anni successivi.

Se il Governo afferma che occorre scorrere talune importazioni non necessarie per equilibrare i conti con l'estero incrementando le esportazioni, non sono una conseguenza logica di questa impostazione gli stanziamenti eccessivamente esigui disposti dal disegno di legge in discussione.

Non scopro nulla affermando che l'esportazione dei prodotti non è solo un fattore che tende ad equilibrare i conti con l'estero: se si esporta di più, è evidente che si lavora di più, e quindi si evitano la recessione e la disoccupazione in atto ed imminente, specie per le piccole e medie aziende, l'artigianato e la cooperazione.

Sono e dovrebbero essere cose ovvie e lo sono infatti; ma non sembra che tali siano per il Governo, almeno per questa legge in discussione. Pertanto il nostro emendamento propone di portare il fondo costituito presso il Mediocredito centrale da 100 a 150 miliardi, ripartiti in ragione di 15 miliardi per gli anni 1974 e 1975 e di 20 miliardi per gli anni dal 1976 fino al 1981.

P R E S I D E N T E . Avverto che gli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.5 sono stati ritirati.

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E P O N T I , *relatore*. Sono contrario agli emendamenti 4.2 e 4.1 per le ragioni già dette.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 4.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore De Falco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario*:

Art. 5.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare la somma di lire 30 miliardi ad aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il fondo di dotazione della Sezione speciale del credito alla cooperazione costituito presso la Banca nazionale del lavoro, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, è incrementato dalla somma di lire 40 miliardi ripartita in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1974 e di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1975 e 1976 ».

5.1 DE FALCO, PINNA, MARANGONI, POERIO, MANCINI

D E F A L C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* D E F A L C O . L'articolo 5 prevede lo stanziamento di 30 miliardi per l'aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione e l'iscrizione di tale somma per gli anni 1975 e 1976. Il nostro emendamento propone che i miliardi stanziati siano 40, così ripartiti: 10 miliardi per l'anno 1974 (perchè non si capisce il motivo per cui si debba partire dal 1975), e 15 miliardi per ciascuno degli anni 1975 e 1976. Se la stretta creditizia sta causando fatti concreti di recessione e di disoccupazione per le piccole e medie imprese private e per l'artigianato (e tutto ciò si determina a maggior ragione per le cooperative, sempre tenute ai margini del sistema creditizio bancario); se la crisi è in atto, non si vede per quale logica il Governo propone l'incremento del fondo a partire dal 1975 e non dal 1974. Oggi vi è una quantità di domande inevase; per questo con il nostro emendamento proponiamo di portare l'aumento del fondo di dotazione a 40 miliardi, ripartiti nel modo indicato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

D E P O N T I , *relatore.* La Commissione è contraria.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è contrario perchè si creerebbe fra l'altro una disparità di trattamento con gli altri settori economici.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 5.1, presentato dal senatore De Falco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo aggiuntivo presentato dal senatore De Falco e da altri senatori. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario:*

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. ...

« Le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 397, articolo 1° comma 2°, non si applicano per i mutui condizionati in essere destinati all'edilizia economica e popolare di cui alla legge 1° giugno 1971, n. 291 e successive modificazioni ed integrazioni ».

5.0.1 DE FALCO, MARANGONI, PINNA, PIVA, MANCINI, POERIO

D E F A L C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* D E F A L C O . Signor Presidente, come è noto, i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti con contributo dello Stato sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, prevede che la misura dei tassi agevolati sia stabilita in modo da conservare la stessa propor-

zione prima esistente tra i tassi agevolati ed i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974.

Il nostro emendamento propone, senza entrare nel merito generale dell'articolo 1 citato, di escludere da quanto previsto dal secondo comma di detta norma i mutui condizionati in essere destinati all'edilizia economica e popolare.

Interessate alla nostra proposta sono tutte le cooperative edilizie, tutti gli enti che hanno in costruzione case economiche popolari. Per effetto della svalutazione e delle lungaggini burocratiche, tutti i progetti di costruzioni edilizie assistiti con il contributo dello Stato o comunque assistiti da mutui sono stati costretti a chiedere i mutui integrativi per decine ed anche centinaia di milioni o mutui anche in essere semplicemente in via di erogazione. Ebbene il nostro emendamento propone che i mutui in essere destinati all'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 1º giugno 1971, numero 291 e successive modificazioni ed integrazioni, non vengano assoggettati a tassi gravosi di revisione, così come può concretizzarli il secondo comma della legge del 17 agosto 1974, n. 397, che prevede il ripristino della proporzione tra tali tassi ed i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

DE PONTI, relatore. La Commissione è contraria.

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 5.0.1, presentato dal senatore De Falco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Se ne dia lettura.

P O E R I O, Segretario:

Art. 6.

I tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali per i vari settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

I tassi agevolati di interessi stabiliti a norma del comma precedente si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto definitivo interviene successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P O E R I O, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

6.1 **BORRACCINO, PINNA, MARANGONI, POERIO, PIVA, MANCINI**

Sostituire l'articolo con il seguente:

« In deroga all'articolo 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive proroghe e dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive proroghe, sono stabiliti come segue:

<i>per mutui fino a</i>	<i>tasso di interesse</i>
milioni 200	7,5%
» 400	8,0%
» 600	8,5%
» 800	9,0%
» 1000	9,5%
oltre	10,0%

La valutazione del tasso da applicare si fa rispetto all'ammontare globale del mutuo.

Per i territori indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, numero 1523, i sopra citati tassi di interesse vengono rispettivamente ridotti del 3 per cento.

Per le zone depresse del Centro-Nord di cui all'articolo 1 della legge n. 614 del 22 luglio 1966 i sopra citati tassi di interesse sono ridotti rispettivamente dell'1 per cento.

I tassi agevolati per i finanziamenti alle imprese artigiane di cui all'articolo 2 della presente legge sono stabiliti come segue:

per le zone depresse del Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, 4 per cento;

per le zone depresse del Centro-Nord, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614, 5 per cento;

per le rimanenti zone, 6 per cento.

I tassi agevolati di interesse stabiliti dal presente articolo si applicano ai finanziamenti per i quali si stipula il contratto a norma della presente legge ».

6.2

LA COMMISSIONE

BORRACCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BORRACCINO. Desidero dire che l'emendamento soppressivo dell'articolo 6 tende a stabilire legislativamente i criteri della fissazione degli interessi sui finanziamenti, ed inoltre, a ribadire la validità della legge n. 397 in ordine all'adozione di tassi sopportabili da parte delle aziende industriali, commerciali ed artigianali.

Per quel che riguarda le fasce proposte dal relatore, riteniamo che ne siano sufficienti tre, e cioè: 7,50 per cento fino a 500 milioni, 8,50 per cento fino a un miliardo, 10 per cento oltre un miliardo.

Inoltre, per quel che riguarda il commercio, riteniamo che si possono adottare gli stessi criteri che per l'industria e per l'artigianato; riteniamo che non si possa anda-

re al di là del 5 per cento, perchè andare oltre significa portare aumenti del tasso di finanziamento dell'ordine del 100 per cento; e noi riteniamo che le piccole e medie imprese industriali, artigianali e commerciali oggi non possono sopportare un aumento di tale entità.

Riteniamo infine opportuna l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 397, per evitare conflitti di interpretazione tra le leggi.

DE PONTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PONTI, *relatore*. Signor Presidente, sono lieto di aver sentito nella replica del Governo che esso accoglie lo spirito con il quale l'emendamento 6.2 è stato formulato, anche se sono state espresse delle riserve sulla stesura. Mi permetto quindi di insistere e di raccomandare all'Aula l'approvazione di questo emendamento, perchè ritengo che, considerati gli obiettivi estremamente limitati di questa legge (si tratta di un rifinanziamento), i timori avanzati dal Governo circa una eccessiva rigidità nei confronti dell'Esecutivo sono meno preoccupanti di quanto temuto. Raccomando pertanto l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 6.1.

DE PONTI, *relatore*. È ultroneo perchè l'articolo viene sostituito con l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, dovrei difendere l'articolo 6 per i motivi che ho ampiamente espresso nella replica; però, per quanto riguarda l'emendamento presentato

dalla Commissione, mi rimetto alla volontà dell'Assemblea. Sono inoltre contrario all'emendamento 6.1, per ovvie ragioni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 6.1, presentato dal senatore Borraccino e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Art. 7.

La misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli istituti di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate è elevata al 16 per cento annuo.

La disposizione del comma precedente si applica ai contratti di mutuo stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto nonché a quelli già stipulati nei quali sia espressamente prevista la facoltà dell'istituto mutuante di modificare l'interesse di mora stabilito.

Le successive variazioni alla misura degli interessi di mora saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

P O E R I O , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

7.1 **BORRACCINO, MARANGONI, PINNA, MANCINI, PIVA, DE FALCO**

Sopprimere l'articolo.

7.3 **LA COMMISSIONE**

Al primo comma, sostituire le parole: « al 16 per cento », con le altre: « al 13 per cento ».

7.2 **NENCIONI, PAZIENZA, BACCHI, BASADONNA, TANUCCI NANNINI, DE SANCTIS, GATTONI, LA RUSSA**

B O R R A C C I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **B O R R A C C I N O .** Signor Presidente, l'emendamento 7.1, soppressivo dell'articolo 7, mira a dare al Parlamento la potestà di fissare i criteri per la misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli istituti di credito fondiario. Non è giusto dare una delega in bianco che porterebbe il Governo ad adottare misure assolutamente insopportabili da parte delle piccole e medie aziende artigianali, commerciali e industriali. Pertanto noi ci richiamiamo alla legge n. 397, che disciplina adeguatamente questi rapporti, determinando la misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari.

Infine, signor Presidente, approfitto dell'occasione per annunciare il voto contrario del Partito comunista italiano alla legge. Il nostro voto contrario è già stato illustrato negli interventi dei compagni senatori Piva, Mancini e Pinna. Essi hanno fatto presente che la crisi del paese è grave e drammatica e che in maniera particolare si riflette negativamente sui settori trainanti e fondamentali dell'attività economica del nostro paese, come quelli della piccola e della media industria, dell'artigianato e del commercio, verso i quali in questo momento andava l'attenzione del Parlamento, poichè la crisi richiedeva particolari e concreti provvedimenti.

Attraverso questa legge, invece, riscontriamo una politica del tutto insufficiente e negativa da parte del Governo, non idonea a far superare a questi settori importanti dell'attività economica del paese la crisi drammatica, il superamento della quale è necessa-

rio per assicurare lo sviluppo economico, l'occupazione, il progresso del paese.

In questa legge riscontriamo la mancanza di ogni impegno per una seria riconsiderazione della politica degli incentivi, del credito e della sua selezione verso settori particolarmente piccoli colpiti dalla crisi economica. Inoltre non riscontriamo impegni precisi per quanto riguarda la politica dei finanziamenti e dei concreti provvedimenti per il Mezzogiorno d'Italia.

Per queste insufficienze e per la continuazione di una politica fallimentare, noi riteniamo di esprimere ora il voto contrario del Gruppo comunista, augurandoci che il Parlamento possa prossimamente affrontare una ristrutturazione della politica del credito.

P A Z I E N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Signor Presidente, preferirei attendere l'esito della votazione degli altri due emendamenti perchè se venisse soppresso l'articolo il nostro emendamento sarebbe superato. Comunque esso si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E P O N T I , *relatore*. Sono favorevole agli emendamenti 7.1 e 7.3, che sono identici.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, io vorrei difendere, come ho fatto per l'articolo precedente, anche l'articolo 7 per le ragioni che ho esposto nella replica, ma mi rimetto alla volontà dell'Assemblea sugli emendamenti 7.1 e 7.3.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Borraccino e da altri senatori, identico al-

l'emendamento 7.3, della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

L'emendamento 7.2, del senatore Nencioni e di altri senatori, è precluso.

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario*:

Art. 8.

All'onere di lire 8 miliardi e di lire 83 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, rispettivamente per l'anno 1974 e per l'anno 1975, si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e del corrispondente capitolo per l'anno 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento presentato all'articolo 8.

P O E R I O , *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere di lire 85 miliardi e di lire 223 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge rispettivamente per l'anno 1974 e per l'anno 1975 si fa fronte mediante la riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 5381 e in base alle maggiori entrate tributarie (*una tantum* sulle auto) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974 e dei corrispondenti capitoli per l'anno 1975 ».

8.1 PIVA, MARANGONI, PINNA, POERIO, DE FALCO

P I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I V A . L'emendamento 8.1 era stato proposto in relazione all'aumento degli stan-

ziamenti contenuti negli emendamenti che avevamo presentato. In pratica questo emendamento doveva servire da copertura. Siccome le nostre proposte non sono state accolte, evidentemente l'emendamento 8. 1 non ha più ragione di esistere, per cui lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Pertanto resta assorbito il disegno di legge n. 1721.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza** » (1777), **d'iniziativa dei deputati Mattarelli ed altri; Fioret ed altri; Ianniello ed altri; Ciccardini ed altri; Boffardi Ines ed altri; Costamagna e Bodrito; Alfano ed altri; Lenoci; Gargano; Maggioni ed altri; Felici; Flamigni ed altri; De Michieli Vitturi ed altri; Righetti e Orlandi; Belci; Alfano ed altri; Lucchesi; Saccucci** (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », d'iniziativa dei deputati Mattarelli ed altri; Fioret ed altri; Ianniello ed altri; Ciccardini ed altri; Boffardi Ines ed altri; Costamagna e Bodrito; Alfano ed altri; Lenoci; Gargano; Maggioni ed altri; Felici; Flamigni ed altri; De Michieli Vitturi ed altri; Righetti e Orlandi; Belci; Alfano ed altri; Lucchesi; Saccucci, già approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei

deputati e per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

T E S A U R O , relatore. Il disegno di legge n. 1777 contiene il testo unificato di una serie di disegni di legge di iniziativa di molti deputati di tutti i partiti ed è stato approvato dalla Camera dei deputati il 12 agosto 1974 con decisione della Commissione degli interni in sede deliberante.

L'articolo 1 del disegno di legge contiene una riforma dei volumi organici dei tenenti colonnelli e dei maggiori del corpo di polizia, fermo restando l'organico complessivo. Gli articoli seguenti contengono una serie di disposizioni per la ricostruzione delle carriere in seguito alla riforma che si approverebbe con l'articolo 1. Raccomando all'Assemblea che questo disegno di legge tanto tormentato, approvato dalla Camera dei deputati, venga approvato anche dal Senato. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Matteis. Ne ha facoltà.

D E M A T T E I S . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, nel prendere la parola a nome del Gruppo del Partito socialista italiano sul disegno di legge n. 1777, sarei tentato di parlare lungamente data la complessità della materia, il che non faccio, sia per non abusare della vostra pazienza, che per il fatto di avere avuto occasione di raccogliere in sede di 1ª Commissione affari costituzionali l'unanime volontà dei vari Gruppi politici di porre fine all'*iter* legislativo, la cui lunghissima durata non trova alcuna apprezzabile giustificazione.

Mi si conceda, però, di soffermarmi brevemente per dire, anzitutto, che accade, purtroppo, che le Assemblee parlamentari, nell'esercizio del loro potere legislativo vengano chiamate a legiferare su materie affini, o, comunque, strettamente connesse ad altre, per le quali in precedenza si è provvedu-

to ad approvare norme che, avendo escluso o ignorato determinate categorie di persone, hanno dato motivo a costoro di attendersi, legittimamente, che le loro situazioni avrebbero trovato urgente adeguamento in nuove leggi, anche al fine di evitare quella disparità di trattamento che, come voi mi insegnate, l'articolo 3 della nostra Costituzione esige.

E accade, altresì, che tale nostro impegno di lavoro venga spiegato a distanza di anni e dopo un susseguirsi di iniziative di questo o dell'altro ramo del Parlamento ed a seguito di reiterate sollecitazioni degli interessati, o presunti tali, alla nuova legislazione e quando, in questi ultimi, si è determinato tale grado di disagio e di sfiducia da renderli increduli che, comunque, un giorno, sarebbe stata resa giustizia anche nei loro confronti.

È il caso, onorevoli colleghi, del disegno di legge che è ora al nostro esame e mi auguro che oggi possa aver termine il suo lungo, travagliato e tormentato *iter* legislativo, reso ancor più pesante da una (consentitemi l'espressione) ingiustificata e defatigativa opposizione del Tesoro, fatta solo per questioni di merito, e, pertanto, estranea all'interesse di quel Dicastero.

Per avere esatta contezza di quanto vado affermando, basta leggere, non gli innumerevoli disegni di legge presentati da tutti i Gruppi politici nella decorsa e nella attuale legislatura, ma soltanto la relazione dei deputati Mattarelli, Berloffia ed altri, che accompagna il disegno di legge n. 72, presentato alla Camera dei deputati il 25 maggio 1972, relazione che, redatta con certissima pazienza, sembra la cartella clinica di alcuni malati, con diagnosi ben precisa e con l'indicazione dei reiterati tentativi dei medici (nel caso di specie i parlamentari) della terapia da praticare.

La legge in esame interessa una categoria di cittadini, quanto mai benemerita, impegnata in ogni momento, con spirito di abnegazione, per assicurare al paese una civile convivenza, nel rispetto della nostra Costituzione e delle leggi che ad essa si ispirano.

Trattasi, onorevoli senatori, del personale del Corpo di pubblica sicurezza, che nelle

non poche leggi emanate, a partire dalla 1137 del 12 novembre 1955, che regolamentava l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a tutte le successive, che sono tante, non ha mai trovato utile e definitivo collocamento, sebbene tale personale non abbia mai demeritato, ma, anzi, abbia offerto al Paese, tanto in guerra, quanto in pace, ogni sorta di energia, fino al supremo olocausto, come quello dell'agente Marino nella triste giornata di Milano del non lontano 12 aprile 1973 e che l'intero paese non potrà mai dimenticare.

È pur vero che talune disposizioni legislative, come la n. 699 dell'11 luglio 1956, che riguardava la sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia e la n. 1116 del 20 dicembre 1966, recante modifiche agli ordinamenti del personale della Pubblica sicurezza, ed anche la n. 22 del 23 gennaio 1968, con modifiche alle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, hanno in un certo qual modo tentato di dare a quella categoria di cittadini una diversa e più giusta sistemazione; ma la materia non è stata mai affrontata *in toto*, ossia con quella completezza e concretezza necessarie, così che il problema è rimasto sempre insoluto e la legislazione si è dimostrata frammentaria, priva di contenuti sostanziali, a differenza di quanto è avvenuto in altri corpi, come la Finanza ed i Carabinieri.

Nè son valse a risolverlo le norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale e dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati, riportate nella legge 2 aprile 1968, n. 408, legge che, così come viene evidenziato dall'onorevole Mattarelli, nella dianzi sua ricordata relazione, proprio per il disposto di cui all'articolo 7, ebbe a creare delle ingiuste sperequazioni a danno degli ufficiali più anziani del ruolo separato e limitato, in gran parte combattenti e reduci, mentre, per vero, la legge 14 febbraio 1970, n. 57, provvede solo alla ricostruzione nella posizione dei sottufficiali, con il diritto alla ricostruzione della carriera, degli appuntati provenienti dai sottufficiali dell'Esercito,

aventi diritto all'iscrizione nel ruolo separato e limitato.

Così come ho detto all'inizio, mi soffermerò molto brevemente soltanto su alcuni punti più qualificanti della legge che, ad avviso dei socialisti, giustificano l'attiva partecipazione del loro Gruppo alla sua formazione, anche se, così come formulata, lascia alquanto a desiderare sotto l'aspetto letterario.

Il disegno di legge al nostro esame elimina anzitutto (ed è quanto mai significativo) la grave sperequazione creata dalla richiamata legge n. 408 che, nella sua prima applicazione, provocò tali ingiustizie e, quindi, disagi e malumori, che solo persone altamente qualificate e responsabili, come quelle della Pubblica sicurezza, hanno potuto sopportare.

Si verificò, infatti, che l'articolo 7 ebbe ad infliggere una vera e propria punizione agli ufficiali più anziani, avendo negato a costoro ogni possibilità di promozione con il riconoscimento dell'anzianità nel grado, elementi questi che sono inscindibili, cosa che avvenne, invece, per l'avanzamento di alcuni sottufficiali, che valendosi delle norme di cui alla legge n. 57, sono stati reintegrati nel grado originario e, attraverso la ricostruzione della carriera, oggi sono marescialli, dopo aver scavalcato addirittura quelli del ruolo ordinario, che si trovano ancora nel grado di brigadiere.

È anche probabile che la legge che andiamo discutendo non raccolga gli unanimi consensi del personale della Pubblica sicurezza, così come ho potuto dedurre da alcuni esposti pervenutimi, in uno dei quali si afferma che viene fatta per i fascisti mentre nell'altro si afferma tutto il contrario, e cioè che sarebbe fatta in combutta con i comunisti. Ma voi mi insegnate che non tutte le leggi possono raccogliere i desideri o le aspettative di ciascun cittadino ma cercano di raccogliere il massimo dei consensi umanamente possibili della popolazione e delle categorie interessate.

E tale scopo mi pare che venga apprezzabilmente raggiunto nella legge in esame poiché essa crea, dopo aver eliminato le ingiuste sperequazioni, una buona giustizia distributiva, comprendendo anche le promozioni

e la ricostruzione della carriera di coloro che, avendo conseguito il pieno diritto alla valutazione al grado superiore, sono stati raggiunti, nelle more, dal provvedimento di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, o per giudizio permanente di inabilità, o addirittura per decesso.

Certo che, come ho già detto, dal punto di vista letterario, la parte relativa alla promozione per decesso (articolo 2 e 4) non dona affatto, per cui una formulazione diversa sarebbe più congeniale; ma essendo evidente la *ratio* della legge ed al fine anche di evitare il suo ritorno all'altro ramo del Parlamento, dal quale, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, è stata approvata dopo ben 5 anni, ritengo indispensabile che sia lasciata intatta la formulazione che ci viene sottoposta, onde consentire che la legge sia oggi stesso approvata. Diversamente, onorevoli colleghi, creeremmo nei destinatari nuovi disappuntamenti, disagi e delusioni, che questa volta sarebbero certamente irreversibili.

Altro punto qualificante, a mio modo di vedere, è quello per cui le spese derivanti dall'applicazione della legge, sono reperite nelle stesse pieghe del bilancio del Ministero dell'interno, il che esonera il Parlamento dall'imporre al Tesoro nuovi oneri, specialmente in questo momento in cui la situazione dell'erario dello Stato rende necessario un regime di vera austerità.

Per ultimo, non si può sottacere che si è voluto, a giusta ragione, evitare l'ingiustificato accumularsi di benefici, per cui agli ufficiali (articolo 9) che andranno a beneficiare delle norme di cui agli articoli 2, 3, 5, 7 e 8 della legge non si applica la disposizione del secondo comma della n. 336 del 14 maggio 1970, recentemente modificata dal decreto-legge n. 261.

Premesse, onorevoli colleghi, le brevi osservazioni fatte, il Gruppo socialista è lieto di poter concorrere, col suo voto favorevole, che annunzio fin da ora, alla formazione di questa legge che serve, per quanto detto, ad evitare le ingiustizie venutesi a creare con la precedente legislazione ed a mettere il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in condizioni di parità di trattamento, restituendo a tutto il personale quella fi-

ducia nelle Assemblee parlamentari, che deve albergare nell'animo di ogni cittadino, se si vuole assicurare al paese la continuità delle istituzioni democratiche, nella pace e nella sicurezza sociale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lanfrè. Ne ha facoltà.

LANFRÈ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò telegrafico perchè questo disegno di legge, come egregiamente ha sottolineato l'onorevole relatore, compendia in sé numerosi altri progetti di legge presentati da tutti i Gruppi politici, 4 dei quali erano stati presentati dal Movimento sociale italiano-Destra nazionale. Ci sarebbe molto da dire e anche qualche rilievo da fare, come ha fatto il collega De Matteis, ma mi pare che, data l'attesa — che ormai si protrae da mesi — delle categorie interessate alle quali da questo banco rivolgo il mio riconoscimento per l'abnegazione che hanno sempre dimostrato al servizio non di un partito ma dello Stato, interessi più l'approvazione sollecita che l'indicazione dei motivi di consenso o di dissenso sulle singole norme.

Per questi motivi, senza dilungarmi, mantenendo l'impegno preso, annuncio il voto favorevole al disegno di legge in esame del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Germano. Ne ha facoltà.

* **GERMANO.** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, stiamo discutendo, e mi auguro approvando, il testo unificato di 18 proposte di legge di tutti i Gruppi, con più di 50 firmatari, a favore del personale del Corpo di guardia di pubblica sicurezza.

Questa proposta di legge è stata approvata, come ha ricordato il Presidente della Commissione in sede legislativa e all'unanimità dalla 2ª Commissione della Camera lo scorso 9 agosto e mira a sanare delle gravi e inique sperequazioni a danno di centinaia di ufficiali, sottufficiali e appuntati della Pubblica sicurezza.

L'iter legislativo di questa proposta di legge è stato particolarmente lungo, laborioso e travagliato. Vi è da dire che il trattamento riservato a questi ufficiali, sottufficiali e appuntati non è neanche uguale al trattamento riservato a suo tempo agli ufficiali provenienti dai disciolti corpi della PAI, del polizia dell'Africa italiana, e dalle milizie speciali, polizia stradale, ferroviaria e portuale. Per loro non si tratta di promozioni in servizio ma di ricostruzione di carriera e di promozioni posposte nel tempo e previste solo all'atto della cessazione del servizio; ciò per ovviare a squilibri e scavalcamenti di posizioni che potrebbero verificarsi nel caso che fossero attuate, come nel passato, in attività di servizio.

Ebbene, nonostante l'unanimità politica raggiunta da tutti i Gruppi, nonostante la giustizia, l'equità e direi la modestia delle proposte il Governo ha tentato alla Camera e qui al Senato di ostacolare l'iter della legge.

Vedo il sottosegretario Lepre che prende appunti. Mi correggo: non il Governo ma il Ministero del tesoro lo ha tentato mentre il Ministero dell'interno più direttamente interessato ha sostenuto la legge.

Non mi intratterrò sull'iter alla Camera. Ma vediamo cosa è successo qui al Senato dove questo disegno di legge arriva dalla Camera — come abbiamo detto, approvato in sede legislativa dalla 2ª Commissione all'unanimità — e viene assegnato in sede referente alla 1ª Commissione quando normalmente, invece, in seconda lettura si segue l'iter dell'altro ramo del Parlamento. E se anche la Commissione del Senato lo avesse esaminato in sede legislativa a quest'ora non avremmo patemi d'animo e il disegno di legge sarebbe già stato approvato.

Comunque, affrontata la discussione in Commissione mentre noi comunisti, seguiti poi dai democristiani, abbiamo proposto il passaggio alla sede legislativa, siamo stati informati che il Ministero del tesoro aveva chiesto un rinvio di dieci giorni con la stessa tattica adottata a suo tempo alla Camera. Dobbiamo dare atto che le nostre vivaci proteste e l'intervento del presidente Tesoro — non sono solito elogiare il senatore Tesau-

ro — sono servite a superare quest'ultima *impasse*.

Ora siamo all'atto finale e penso sia giusto e doveroso approvare questo disegno di legge per riparare una palese ingiustizia. E dobbiamo approvare subito questo provvedimento con la convinzione che molto, troppo direi, dobbiamo ancora fare nei confronti di quei Corpi e di parte delle Forze armate che sono chiamati a svolgere compiti di polizia. Essi devono, soprattutto nella situazione attuale, svolgere funzioni importanti per la difesa dell'ordine democratico e per il rispetto dell'ordine costituzionale: per questo hanno giurato fedeltà alla Repubblica. Ma questi Corpi sono condizionati da vecchi ordinamenti e disposizioni, da regolamenti e da strutture organizzative rispondenti a scopi e mentalità lontani dalle esigenze attuali del paese. Pensate che il regolamento organico dell'Arma dei carabinieri oggi in vigore è quello approvato nel luglio del 1934 e modificato nell'ottobre del 1936; che quello della Guardia di finanza è del gennaio del 1926, integrato da un altro del 1930; che quello del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è del novembre del 1930; che il regolamento del Corpo degli agenti di custodia è del 1931.

L'azione di riordinamento democratico si impone e con particolare urgenza per rendere i Corpi di polizia corrispondenti ai principi costituzionali e alle esigenze nuove della società.

Sarà difficile che questi corpi abbiano un ordinamento informato allo spirito democratico della Repubblica fino a quando saranno disciplinati da vecchi regolamenti ereditati dall'epoca monarchica e fascista.

Si discute in questi giorni sul fatto che per l'inefficienza del Governo e della maggioranza vi è stato poco lavoro in Aula. Ecco un campo di lavoro vasto che sarebbe bene, giusto e doveroso affrontare. Questa è una delle riforme che non costano nulla e che non esigono centinaia di miliardi. E credo che siano mature le condizioni per affrontarla. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Murmura. Ne ha facoltà.

M U R M U R A . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il consenso che il Gruppo della Democrazia cristiana esprime su questo travagliato provvedimento supera la specifica normativa con la quale pur si sono volute sanare gravi sperequazioni e si sono voluti rimediare inconvenienti che la disciplina vigente consentiva e prevedeva. Dalla preoccupazione per la complessità della materia sono nate, a nostro avviso, le difficoltà frapposte in un primo tempo dal Governo, difficoltà ben presto superate per le considerazioni di fondo che questo provvedimento evidenzia e per le risoluzioni sostanziali che questa nuova normativa offre.

L'approvazione vuole essere, almeno per quanto concerne il nostro Gruppo, anche una rinnovata attestazione di solidarietà e di fiducia nell'opera che gli appartenenti alle forze di pubblica sicurezza svolgono nel nostro paese. Soprattutto in un momento come questo nel quale si manifestano molte fughe in avanti ed in cui nutriamo preoccupazioni per le sorti della democrazia, della libertà e degli istituti rappresentativi, confermare questa solidarietà, esprimere questa fiducia nelle forze che sono attorno allo Stato, significa riconfermare uno dei caratteri essenziali dello Stato democratico che si difende da se stesso, con i suoi strumenti e con i suoi organismi e che non può affidare la propria difesa a milizie di parte od a gruppi esterni che sollecitano reazioni dall'altra parte.

Questa solidarietà e questa fiducia vogliamo esprimere e qualificare con il voto di approvazione al provvedimento in esame nella speranza che altri esistenti inconvenienti con altri provvedimenti possano essere superati dalla vigile e responsabile attenzione del Parlamento. È per questo che il Gruppo della democrazia cristiana dice sì al provvedimento e ringrazia l'onorevole Presidente della Commissione, che ha svolto anche le funzioni di relatore, per la fatica intelligente e per l'opera fattiva espletata per portare a compimento questo provvedimento. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

* L E P R E , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le mie saranno brevi parole anche perchè ne abbiamo spese molte durante il tormentato iter di questo disegno di legge. Si tratta di un provvedimento che, colmando alcune gravissime lacune, vuole rendere giustizia ad alcune categorie di personale del corpo di polizia che erano state gravemente trascurate per il passato. Quando si pensi che a trent'anni dalla Liberazione e dall'instaurazione nel paese della vita democratica stiamo adesso approvando delle norme che ricostruiscono la carriera di ex partigiani che hanno gloriosamente combattuto per la libertà della patria e per la democrazia, di poliziotti che hanno operato nella polizia alleata mantenendo l'ordine al Nord prima che i poteri di guida del paese fossero affidati al nostro Governo, ci si rende conto di come questa legge sia effettivamente giusta (e il fatto che siano state presentate ben 17 proposte di legge che trovano la sintesi nel provvedimento che stiamo per approvare ne è la riprova) e ci si rende conto — e questo mi sembra il significato più importante — che vi è stata veramente generosa sopportazione da parte di questo valoroso personale, il che ci dà una riprova della sua fedeltà alla Repubblica ed alle istituzioni. Tutto questo, tanto più che il provvedimento in esame — come giustamente è stato sottolineato dagli oratori intervenuti che ringrazio: i senatori De Matteis, Lanfrè, Germano e Murmura — accontenta solo in parte il personale e parifica solo in parte il trattamento già dato ad altre categorie della polizia anch'esse benemerite: infatti gli effetti economici del provvedimento si rendono operativi soltanto ai fini pensionistici.

Ho avuto modo di avere contatti con il rappresentante del Ministero per questo particolare settore e quindi con le categorie con-

template in questo provvedimento parziale (alcune lacune singole e personali ci sono e ad esse cercheremo di ovviare). Ho potuto notare che il personale interessato ha dimostrato un grande senso di responsabilità. Infatti ha detto: rinunciamo a quanto hanno avuto gli altri, ma dateci almeno questo trattamento agli effetti pensionistici. E si tratta, ripeto, di uomini che per trent'anni hanno difeso la Repubblica con un comportamento di reale fedeltà.

Debbo ringraziare in particolare il senatore professor Tesauro, presidente della Commissione affari costituzionali del Senato, perchè proprio oggi grazie al suo impegno personale siamo riusciti a sbloccare la situazione. Voglio poi precisare che, anche se il Tesoro — come ha ricordato il senatore Germano — ha fatto alcune riserve, forse sotto il profilo giuridico obiettivamente valutabili, questo provvedimento che noi esaminiamo è di natura speciale, come ha sostenuto l'ufficio legislativo del Ministero dell'interno nel corso della sua polemica — se così si può chiamare — nei confronti del Ministero del tesoro e quindi non ci deve essere la preoccupazione che domani il trattamento previsto possa essere esteso ad altri corpi dello Stato, ad altri servizi o comunque aprire la via a rivendicazioni da parte di altro personale. Resta, però, di fatto che questo provvedimento è importante nel senso che rende giustizia a tutto il corpo di polizia nella sua interezza, in tutte le sue componenti, senza distinzioni: rende giustizia e rende merito al servizio che il corpo della polizia svolge in difesa del paese e delle istituzioni repubblicane. Tale provvedimento che ha trovato il conforto, la passione ed il tormento di tutti i parlamentari che si sono adoperati alla Camera ed al Senato per mandarlo avanti e per farlo approvare, resta il messaggio più importante con il quale il Parlamento della Repubblica vuol rendere giustizia a tutto il corpo della polizia, cosciente che il corpo della polizia è da una parte sola: è dalla parte della Repubblica, a difesa certa, sicura delle istituzioni repubblicane. Grazie. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P O E R I O , *Segretario:*

Art. 1.

Fermo restando l'organico complessivo dei tenenti colonnelli e dei maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, stabilito dalla legge 29 marzo 1956, n. 288, e riportato nella tabella 1 allegata alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i singoli volumi organici dei tenenti colonnelli e dei maggiori sono rispettivamente fissati, con decorrenza 1° gennaio 1971, in 200 e 100.

(*È approvato.*)

Art. 2.

Gli ufficiali ed i sottufficiali dei ruoli ordinari raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio o divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti dopo l'entrata in vigore delle leggi 13 dicembre 1965, n. 1366 e 20 dicembre 1966, n. 1116, e prima della entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano conseguito alcuna promozione successivamente all'approvazione delle leggi predette, sono valutati per l'avanzamento al grado superiore e se giudicati idonei sono promossi dal giorno precedente a quello del compimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione.

I tenenti colonnelli del ruolo ordinario che entro il 31 dicembre 1979 cesseranno dal servizio per qualsiasi causa qualora abbiano maturato quattro anni di anzianità di grado od una anzianità complessiva di servizio non inferiore a 30 anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere

dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che ad essi competono fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai tenenti colonnelli cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1971.

(*È approvato.*)

Art. 3.

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, è riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera, attribuendo ad essi, in deroga all'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 408, la promozione al grado di maggiore con effetto dal compimento di sette anni di anzianità di grado da capitano e comunque da data non anteriore al 5 agosto 1956.

Le promozioni saranno conferite dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio fermo restando i limiti di età del grado rivestito prima della ricostruzione della carriera.

I benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma, sono attribuiti a richiesta degli interessati.

I maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971, conseguono l'avanzamento al grado di tenente colonnello dopo che siano stati promossi i pari grado del ruolo ordinario aventi uguale anzianità. Se dichiarati idonei, vengono promossi con decorrenza dal giorno seguente a quello in cui sono stati promossi i predetti pari grado.

Nella prima applicazione della norma di cui al precedente comma, i maggiori del ruolo separato e limitato conseguono l'avanzamento al grado superiore dopo che sia stato promosso l'ultimo dei pari grado del ruolo ordinario iscritto nel quadro d'avanzamento a maggiore nell'anno 1968.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

(È approvato).

Art. 4.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario, o separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971 i quali non possono conseguire l'avanzamento al grado di tenente colonnello ai sensi del precedente articolo 3 perchè raggiunti dal limite di età o divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che saranno deceduti, ove posseggano un'anzianità complessiva di servizio di 30 anni compresa quella prestata nelle Armi o Corpi di provenienza sono valutati e, se giudicati idonei, promossi al grado di tenente colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del giudizio di inidoneità o del decesso.

(È approvato).

Art. 5.

I tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato, i quali abbiano maturato una anzianità di grado o di servizio pari a quella dei tenenti colonnelli del ruolo ordinario, di cui al secondo comma dell'articolo 2, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono valutati per l'avanzamento a colonnello in conformità ai criteri ed alle modalità fissati per gli ufficiali del ruolo ordinario, prescindendo, fino al 31 dicembre 1976, dal possesso del requisito del comando.

La promozione è conferita con effetto dal giorno precedente a quello del collocamento in congedo, fermo restando il limite di età del grado precedentemente rivestito.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche agli ufficiali cessati dal servizio dal 1° gennaio 1971.

Nei confronti degli ufficiali di cui ai commi precedenti, non si applica la disposizione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, estesa al personale militare con la legge 9 ottobre 1971, n. 824.

(È approvato).

Art. 6.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono estese agli ufficiali iscritti con il grado di capitano nel ruolo separato e limitato, già mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

Gli ufficiali predetti, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971, ricostruita la carriera conseguono l'avanzamento al grado superiore dopo che siano stati promossi i pari grado di ruolo ordinario aventi uguale anzianità.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento e per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione o che siano stati dichiarati idonei e non prescelti.

(È approvato).

Art. 7.

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza arruolati in virtù del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa viene ricostruita la carriera secondo le disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225 e 23 gennaio 1968, n. 22, riconoscendo il servizio prestato e l'anzianità di grado rivestito nella polizia ausiliaria o nelle forze armate di provenienza.

Le stesse norme si applicano a favore dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, partigiani di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I benefici conseguenti all'applicazione delle suddette norme sono attribuiti a richiesta degli interessati e con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio, fermo restando i limiti di età del grado rivestito prima della ricostruzione della carriera.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si estendono al personale delle suindicate categorie che sia cessato dal servizio ai soli effetti del trattamento di quiescenza.

(È approvato).

Art. 8.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 7 si applicano anche agli ufficiali reclutati in base alla legge 26 gennaio 1942, n. 39, che non abbiano fruito di ricostruzione della carriera, riconoscendo l'anzianità di grado posseduta nella forza armata di provenienza.

(È approvato).

Art. 9.

Nei confronti degli ufficiali di cui agli articoli 2, 3, 5, 7 e 8 non si applica la disposizione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, estesa al personale militare con la legge 9 ottobre 1971, n. 824.

(È approvato).

Art. 10.

Le norme di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57, si applicano anche agli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza comunque arruolati nel Corpo stesso, dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane.

(È approvato).

Art. 11.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 150 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo numero 1595 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, nella forma dello Scambio di Note, tra il Governo italiano ed il Governo somalo relativo alla definizione delle richieste presentate fuori termine per la liquidazione degli indennizzi dei danni causati ai residenti in Somalia dall'occupazione militare britannica, concluso a Mogadiscio il 21 marzo 1973** » (1786) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, nella forma dello scambio di Note, tra il Governo italiano ed il Governo somalo relativo alla definizione delle richieste presentate fuori termine per la liquidazione degli indennizzi dei danni causati ai residenti in Somalia dall'occupazione militare britannica, concluso a Mogadiscio il 21 marzo 1973 », già approvato dalla Camera dei deputati ed inserito nell'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento, con relazione orale.

Invito pertanto l'onorevole relatore a riferire oralmente.

CASSIANI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dirò quanto è indispensabile anche per giustificare la mia richiesta di relazione orale.

La ratifica al nostro esame ci riporta all'accordo tra il Governo italiano ed il Governo somalo reso esecutivo con la legge 30 giugno 1954, n. 677, a seguito dell'amministrazione fiduciaria della Somalia, avvenuto, come è noto, da parte dell'Italia in seguito all'invito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

In quell'accordo l'Italia si assumeva l'onere di circa un miliardo in lire per la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi derivanti dalle vicende che tutti ricordiamo direttamente o per averne avuto notizia, dovuti per materiali prelevati e servizi resi alle forze armate inglesi ed alleate durante l'occupazione britannica, sequestri, requisizioni o altri danni sofferti.

Gli interessati avevano novanta giorni di tempo per presentare le domande relative ai danni subiti e chiedere naturalmente la rivalsa. È avvenuto che le particolari circostanze della Somalia hanno impedito a molti di presentare la domanda e di avere addirittura conoscenza del decreto che era stato emesso e dei suoi termini. Il primo dei motivi (e ve ne sono stati tanti) è quello delle distanze enormi che hanno impedito alla popolazione di quel paese di avere notizia del contenuto e delle scadenze del decreto emesso.

La riprova di tutto questo è nel fatto che dopo la scadenza dei termini sono state presentate 3.000 domande di risarcimento e di liquidazione alle autorità competenti. Quelle 3.000 persone evidentemente non avevano avuto notizia in tempo che consentisse loro di rispettare i termini stessi e presentare la domanda quando dovevano.

Soltanto nel 1965 fu trovato un compromesso per sanare una situazione anomala in considerazione della particolare struttura di quel paese.

Nel 1965 fu trovato un compromesso stabilendo di definire le pendenze (abbiamo det-

to che erano circa 3.000 le domande presentate fuori termine) sulla base di una liquidazione di un totale di 300 milioni da mettere a disposizione del Governo somalo perchè li ripartisse secondo le esigenze che riteneva più opportune e giuste.

L'accordo intervenuto in questo senso rimase allo stato di intesa perchè non fu consacrato in nessun atto anche per le vicende susseguite al vertice del potere somalo. È quanto avviene ora: la consacrazione in un atto internazionale. A seguito dello scambio di note del 21 marzo 1973 tra il Governo italiano e quello somalo, in una situazione ormai mutata dal 1965 ad oggi (mutata soprattutto per la richiesta da parte somala di un adeguamento della liquidazione a suo tempo prevista sulla base dei valori attuali determinati dalle sopravvenute vicende nel campo economico e monetario), si è dovuto affrontare un ultimo problema, poichè il mutare degli eventi e le conseguenze che ne sono derivate ha notevolmente ridotto il valore della liquidazione forfettaria che all'inizio era prevista per circa 100 lire *pro capite*. Si è convenuto pertanto di elevare la somma da corrispondere al Governo somalo, a titolo di liquidazione forfettaria, a 875 milioni di lire.

È parso che la somma fosse equa e che si dovesse venire incontro alle richieste del Governo somalo. L'Italia così adempie un impegno che aveva assunto, andando anche incontro alle richieste degli interessati che diventano ogni giorno più pressanti — ed ecco il motivo della mia richiesta di oggi — ed è umanamente spiegabile che sia così, perchè coloro che aspettano da tanti anni, per vicende molteplici, che si sono intrecciate l'una con l'altra, vengono danneggiati dal ritardo nel conseguire quello che, dati gli accordi presi, è un loro diritto.

L'Italia — ripeto — adempie così un impegno assunto. Il disegno di legge ha già avuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento ed oggi attende quella del Senato della Repubblica. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Calamandrei. Ne ha facoltà.

* C A L A M A N D R E I. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, le circostanze nelle quali la ratifica di questo accordo viene sottoposta al voto del Senato — col ricorso alla procedura di urgenza al fine di non farle subire ulteriori e chissà quanto lunghi rinvii a seguito della nuova fase di paralisi in cui purtroppo il Parlamento sta per essere gettato — sottolineano ancora di più il ritardo con cui il Governo perfeziona un impegno assunto verso la Somalia — come ricordava il relatore, collega Cassiani — fin dal 1954, poi di nuovo fatto oggetto di un compromesso nel 1965, compromesso che soltanto nel 1973 è stato formalizzato con lo scambio di note di Mogadiscio.

Questo *iter* ventennale che ha dovuto percorrere un adempimento dell'Italia non particolarmente oneroso in termini finanziari e invece politicamente significativo verso un paese africano la cui amicizia e la cui considerazione presente tanto più importano alla luce di un passato che è nostro interesse sia del tutto cancellato, questo lungo ritardo sono un esempio deplorabile della inerzia, del burocratismo e — mi sia consentito dire — anche della trascuratezza che spesso si trascinano in troppa parte dei meccanismi diplomatici italiani, a detrimento dell'efficacia dei rapporti internazionali e dello stesso prestigio, dello stesso credito del nostro paese.

Di tali metodi, di tali carenze la nostra parte non può rendersi corresponsabile, onorevoli colleghi, anche se in nome dell'amicizia e della cooperazione tra l'Italia e la Somalia, noi approviamo vivamente la sostanza di questo accordo. Perciò, su questa tardiva ratifica, il Gruppo comunista si asterrà dal voto.

P R E S I D E N T E. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

G R A N E L L I, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli senatori, il relatore Cassiani ha già dato conto in maniera completa delle ragioni che hanno portato a un *iter* piuttosto lungo nel mantenimento da parte dell'Italia dell'impegno che è stato qui ricordato. Sono state sottolineate le varie tappe dei provvedimenti adottati e delle trattative bilaterali e, conclusivamente, si è dimostrato che soltanto nel marzo del 1973 le due parti hanno raggiunto una intesa per quanto riguarda l'ammontare degli indennizzi in questione.

Non c'è dubbio, se si guarda ai precedenti, che i tempi siano stati eccessivamente lunghi, ma se si tiene presente la data del 21 marzo 1973 occorre dire che la ratifica da parte del Parlamento appare abbastanza sollecita.

Credo anche di dover sottolineare, in relazione a talune giuste osservazioni fatte dal senatore Calamandrei, che l'importanza di questo provvedimento non sta tanto nel *quantum* dell'indennizzo e nell'adempimento di un impegno, quanto nella necessità urgente di chiudere un contenzioso per consentire alle relazioni tra l'Italia e la Somalia di svilupparsi più seriamente attorno ad altri problemi non certo meno importanti. Pertanto, condividendo in pieno le osservazioni fatte dal relatore e riconfermando da parte del Governo italiano i sentimenti di amicizia e di collaborazione verso il popolo somalo, sollecito l'approvazione di questo provvedimento di legge in modo da chiudere una vecchia controversia e consentire uno sviluppo sempre più positivo delle nostre relazioni bilaterali.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P O E R I O, Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo, nella forma dello scambio di note, tra il Governo italiano ed il Governo somalo relativo alla definizione

delle richieste presentate fuori termine per la liquidazione degli indennizzi dei danni causati ai residenti in Somalia dalla occupazione militare britannica, concluso a Mogadiscio il 21 marzo 1973.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità della clausola finale delle note stesse.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di lire 875 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Contributo al Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente per il quinquennio 1974-1978 » (1780), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, concluso a Washington il 23 maggio 1973 » (1697), previ pareri della 5ª e della 11ª Commissione.

Annunzio di rimessione di disegno di legge all'Assemblea

P R E S I D E N T E . Su richiesta di oltre un quinto dei componenti la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), a norma dell'articolo 35, comma secondo, del Regolamento, il disegno di legge: Deputati ANDERLINI ed altri. — « Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'Istituto per lo studio della società contemporanea (ISSOCO) » (1714), già assegnato alla Commissione stessa in sede deliberante, è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Nella seduta odierna la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato il seguente disegno di legge: AVERARDI e ARIOSTO. — « Modifica dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48, concernente l'articolazione del collegio " Francesco Morosini " di Venezia » (867).

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

P O E R I O , Segretario:

COLAJANNI, CHIAROMONTE, COSSUTA, BACICCHI, BERTONE, PIVA, VALENZA, CHINELLO. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se non intendano sospendere l'esame, da parte del CIPE, della proposta di costituzione di una finanziaria chimica di Stato e investire della questione il Parlamento.

A giudizio degli interpellanti, qualsiasi decisione in materia di organizzazione del settore chimico deve essere preceduta dalla determinazione degli indirizzi per l'intero settore, nel quale si sono manifestate le seguenti gravi deficienze nell'azione del Governo:

1) il piano per la chimica di base è stato superato dall'evolversi della situazione prima ancora che se ne tentasse l'attuazione;

2) le direttive del CIPE sul coordinamento tra l'ANIC e la « Montedison » sono rimaste lettera morta;

3) lo Stato ha praticamente rinunciato ad esercitare una effettiva direzione pubblica sulla « Montedison » resa possibile dalla rilevante partecipazione al capitale della società.

È convinzione degli interpellanti che la costituzione della finanziaria chimica:

a) non risolverebbe da sola nessuno di detti problemi, ma avrebbe come unica conseguenza di rilievo quella dell'indebolimento dell'ENI, anche nel campo della politica energetica, mentre il miglioramento dell'attività dell'ANIC non può essere visto che nell'ambito di una politica di programmazione del settore;

b) non costituirebbe un effettivo rafforzamento della capacità dell'intervento pubblico nella « Montedison », che, invece, dipende da una precisa volontà politica, dalla denuncia del patto del sindacato di controllo

e dall'utilizzazione dell'intero pacchetto azionario in mano pubblica; anzi, al contrario, la costituzione della finanziaria potrebbe essere un punto di partenza di una complessa operazione diretta a sottrarre la « Montedison » a qualsiasi controllo pubblico ed alla sua trasformazione in una *holding* completamente privata.

Dalle notizie pervenute agli interpellanti, la costituzione della finanziaria, così come viene proposta, pone, inoltre, gravi problemi di ordine giuridico, sui quali si chiede un esplicito pronunziamento del Governo: affidare al Ministro delle partecipazioni statali la gestione del capitale finanziario costituirebbe, infatti, una grave violazione della legge istitutiva di detto Ministero e contrasterebbe con il sistema dei controlli previsto dall'ordinamento amministrativo.

Gli interpellanti chiedono, infine, ai Ministri competenti se non ritengano che problemi di tale natura e rilevanza debbano essere sollevati tempestivamente di fronte all'intero Consiglio dei ministri ed al Parlamento, invece di essere oggetto di notizie, di manovre e di agitazione da parte di singole persone o di gruppi di pressione.

(2 - 0360)

LANFRÈ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del turismo e dello spettacolo, della pubblica istruzione e del tesoro.* — Premesso:

che nell'estate del 1973 fu fatto approvare a tamburo battente il nuovo statuto della Biennale di Venezia, con la giustificazione che altrimenti non sarebbe stato possibile effettuare la mostra internazionale d'arte cinematografica ed i festival musicali e teatrali;

che, nonostante l'approvazione dello statuto, nessuna manifestazione fu effettuata;

che, ugualmente, nel 1974 non sono state effettuate nè l'esposizione d'arte figurativa, nè la mostra internazionale d'arte cinematografica, nè i festival musicale e teatrale, nè, al momento, nessun'altra manifestazione,

l'interpellante chiede di sapere:

a) quale destinazione abbiano avuto i fondi stanziati nel 1973 e nel 1974 (2 miliardi di lire);

b) se sia serio affermare, così come ha fatto il nuovo presidente dell'ente, Carlo Ripa di Meana, che le attività della Biennale si apriranno « con un convegno di testimonianze dedicate all'analisi delle componenti strutturali del fascismo sul piano nazionale ed internazionale »;

c) se un convegno di testimonianze sifatto abbia qualche attinenza con i fini istituzionali della Biennale di Venezia e se per la sua organizzazione ed il suo svolgimento occorra la somma di 2 miliardi di lire;

d) se non ritengano che con un avvio sifatto si rischia di coprirci di ridicolo di fronte al mondo culturale ed artistico, nazionale ed internazionale;

e) quali interventi abbiano in animo di effettuare onde impedire il realizzarsi di simili sciocchezze e riportare la gloriosa istituzione veneziana su un piano di serietà e fattiva operosità.

(2 - 0361)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P O E R I O, Segretario:

MURMURA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per essere informato se intendano, in accoglimento delle ripetute richieste della civica Amministrazione di Vibo Valentia, delle forze politiche e sindacali ivi operanti e della Giunta regionale calabrese, spiegare il promesso idoneo intervento, onde gli stabilimenti della « Compagnia generale resine-sud » di Vibo Valentia, che produce fibre in poliestere, e della « Pandolfini-marmi » siano riaperti anche attraverso le Partecipazioni statali.

Nel far presente che i dipendenti della CGR sono da circa due anni in cassa integrazione, si chiede, per entrambe le iniziative industriali suindicate, quanto meno lo stesso impegno spiegato per la « Gazzetta del

Popolo » di Torino, a meno che il classismo relativamente al rapporto di lavoro ed il razzismo in ordine alla posizione geografica non determinino il Governo a privilegiare il Nord ed i giornalisti rispetto al Sud ed agli operai, sia pure specializzati.

(3 - 1341)

BRUNI, BIANCHI, BOLDRINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che, con circolare n. 8/1974, D.C. III, div. 32, prot. 1993, in data 16 marzo 1974, il suo Ministero ha inteso vietare alle Aziende municipalizzate l'esercizio dei servizi turistici con licenze da noleggio o con autorizzazioni ai sensi dell'articolo 57, secondo comma, del codice della strada, servizi consentiti, invece, alle ditte private concessionarie di autolinee pubbliche e di licenze da noleggio;

che, con telegramma in data 13 luglio 1974, il Ministero stesso avrebbe impartito ai soli Uffici provinciali della motorizzazione di Bologna, Ancona e Pesaro disposizioni per accertare se l'Azienda municipalizzata autoservizi e nettezza urbana pesaresi (AMANUP) espleta servizi turistici con autobus;

che, in data 6 aprile 1974, la predetta Azienda municipalizzata ha inviato un esposto-ricorso avverso la circolare n. 8 del 1974, esposto-ricorso fatto proprio e sostenuto anche dalla Federazione nazionale trasporti pubblici Enti locali;

che le seguenti Aziende municipalizzate, provincializzate o consortili, istituite a norma del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, espletano regolari servizi turistici con licenze da noleggio o con autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 57, secondo comma, del codice della strada:

APT, Bologna, n. 6 licenze; STEFER, Roma, n. 2 licenze; AUTUM, Pisa, n. 1 licenza; APT, Verona, n. 9 licenze; ATM, Ravenna, n. 4 licenze; ATAC, Roma, n. 10 licenze; AMF, Faenza, n. 4 licenze; AMAP, Mantova, n. 11 licenze; APT, Parma, n. 15 licenze; ATAM, Rimini, n. 2 licenze; FITRAM, La Spezia,

n. 3 licenze; CIAP, Lucca, n. 1 licenza; ATAC, Civitanova Marche, n. 3 licenze; AIM, Vicenza, n. 2 licenze; CPT, Pistoia, n. 4 licenze;

fuori linea: ATAM, Ferrara; ATAM, Livorno; CAT, Carrara; AGEGAT, Trieste; TNP, Napoli; ATM, Alessandria,

gli interroganti chiedono al Ministro di conoscere con precisione: -

1) se, prima di emanare la predetta circolare, carente di fondamenti giuridici, ha chiesto in proposito il parere del Consiglio di Stato;

2) quali sono le ragioni socio-politiche a fondamento delle impartite disposizioni, atteso che il tentativo di impedire alle aziende pubbliche di espletare servizi turistici in regime di libera concorrenza con le imprese private serve unicamente a porre queste ultime nella condizione di trarre lautissimi guadagni da detti servizi e le prime nella condizione di non poter svolgere « un'attività economica organizzata nel campo della produzione, in concorrenza effettiva o potenziale con privati imprenditori », giusta il disposto delle Sezioni unite della Cassazione n. 409, in data 12 febbraio 1973;

3) per quale ragione, a tutt'oggi, non è stato dato riscontro all'esposto-ricorso avanzato dall'AMANUP di Pesaro in data 6 aprile 1974;

4) se, nei telegrammi inviati agli Uffici provinciali della motorizzazione di Bologna, Ancona e Pesaro, sono impartite disposizioni che riguardano, oltre all'AMANUP, anche tutte le altre aziende pubbliche;

5) se altri analoghi telegrammi sono stati inviati a tutti gli Uffici provinciali della motorizzazione per impedire che tutte le aziende pubbliche di trasporto operino nel campo dei servizi turistici, Roma compresa, o se, invece, l'azione del Ministero è limitata solo contro le attività dell'AMANUP di Pesaro.

(3 - 1342)

BROSIO, BERGAMASCO, BALBO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per essere informati sul presente stato della questione di Cipro e sul contributo del Governo italiano alla necessaria azione per favorire una solu-

zione concordata che assicuri pace e tranquilla convivenza fra le comunità greca e turca dell'isola, soddisfatti gli interessi della Grecia e della Turchia e la ripresa di buone relazioni fra di esse e risponda, altresì, alla necessità di una pace sicura nel Mediterraneo, conforme agli interessi ed alle aspirazioni della Comunità europea e del mondo occidentale e, quindi, anche all'indispensabile armonia e solidità dell'Alleanza atlantica.

(3 - 1343)

NENCIONI, TEDESCHI Mario. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che, fra il 2 ed il 3 ottobre 1974, sono state eseguite a Roma, ad opera del « Nucleo anti-terrorismo », una serie di perquisizioni ordinate dal giudice Violante, incaricato della indagine sul cosiddetto « gruppo Sogno »;

considerato che, fra le altre, sono state perquisite anche le abitazioni di tre giornalisti, uno dei quali deceduto da un anno, non iscritti ad alcun partito, « rei » soltanto di professare idee anticomuniste;

rilevato che tali perquisizioni, da eseguirsi anche in ore notturne e da estendersi anche alla persona, sono state disposte in violazione di una serie di norme procedurali ed in pieno arbitrio, come del resto è confermato dall'esito negativo delle stesse,

gli interroganti chiedono di sapere fino a quando sarà consentito (è una valutazione politica) di svolgere, al riparo delle garanzie concesse ai magistrati, opera di persecuzione ideologica contro cittadini innocenti.

(3 - 1344)

CATELLANI, NOÈ. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che, nella seduta del 6 marzo 1973, il Senato della Repubblica approvava un ordine del giorno che impegnava il Governo a presentare concrete iniziative:

a) per sollecitare lo sviluppo degli studi naturalistici, tecnici e finanziari, nonché della progettazione esecutiva delle opere necessarie per il rinnovamento della linea Bolzano-Innsbruck e quelli per i collegamenti di Tarvisio e dello Spluga, secondo i progetti

di massima già elaborati, collocando le relative spese nel programma straordinario di interventi di cui ai disegni di legge già in esame;

b) per avviare le trattative con la Repubblica austriaca, con la Repubblica federale tedesca e con la Confederazione svizzera per la realizzazione — con finanziamento internazionale — dei collegamenti ferroviari transalpini, da attuarsi tenendo anche conto dei possibili sviluppi tecnologici futuri,

gli interroganti chiedono di essere informati, con cortese urgenza, di quanto è stato sinora fatto, in corrispondenza al preciso voto espresso dal Senato, con particolare riguardo al traforo ferroviario dello Spluga.

(3 - 1345)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

BUCCINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che l'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, relativo al prelievo tributario *una tantum* sui veicoli a motore, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 346, dispone l'imposizione del prelievo « per le autovetture, per gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, esclusi quelli carrozzati a furgone o a cassone »;

che l'esclusione in oggetto è giustificata in base alla considerazione che i veicoli a furgone o a cassone sono considerati come strumento di lavoro;

che sono sorte disparità di interpretazione per i furgoni finestrati, adoperati, sempre sul lavoro, per il trasporto promiscuo di persone e di cose;

che, nella pratica, è stata pretesa e pagata *l'una tantum* per detti veicoli che, in genere, hanno una potenza da 21 a 40 cv;

che appare evidente la disparità di trattamento fra i veicoli a furgone o a cassone ed i furgoni finestrati, nel quadro dei motivi ispiratori dell'esclusione stabilita,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ravvisi la necessità di emettere una circolare interpretativa della norma in

esame, nel senso che l'esclusione dal prelievo dell'*una tantum* per gli autoveicoli a furgone o a cassone comprenda anche gli autoveicoli a furgone finestrato, dando le opportune istruzioni per il rimborso delle somme versate.

(4 - 3648)

ENDRICH, PISTOLESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Premesso:

che, in una circolare emanata dall'Unione nazionale sindacale del Ministero degli affari esteri (UNASMAE), aderente all'UIL, si denunciano gravi disfunzioni e carenze di servizi di quel Ministero, segnatamente in alcuni importantissimi settori, e si soggiunge, tra l'altro, che il lavoro degli uffici — del tutto mancante di coordinamento e di efficacia — è condizionato dall'« alta burocrazia interna, la quale è suddivisa in contrastanti gruppi di potere, che dilanano la Amministrazione mediante conflitti di carattere personale e nettamente contrastanti con i superiori interessi dello Stato »;

che nella predetta circolare si legge, inoltre, che la situazione « è stata ulteriormente esasperata dalla riluttanza dell'Amministrazione a far luce sulla gestione all'estero di alcuni capitoli di bilancio, riguardanti in particolare le spese non fisse e non obbligatorie »;

gli interroganti chiedono di sapere:

a) se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro degli affari esteri siano a conoscenza della menzionata circolare;

b) quale sia il loro pensiero in ordine ai fatti denunciati;

c) se non ritengano necessario un immediato intervento per porre fine ad uno stato di cose che, se sussistente, è veramente intollerabile.

(4 - 3649)

DE MARZI, ZUGNO, BOANO. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (C 96/2) del 14 agosto 1974 è stata pubblicata l'intimazione, per gli « inte-

ressati diversi dagli Stati membri », a presentare le loro eventuali osservazioni in merito agli aiuti concessi alla zootecnia, sotto forma di premi per la produzione e l'ingrasso dei vitelli, dalla legge nazionale n. 118 del 18 aprile 1974 e da numerose leggi regionali;

che il termine di 4 settimane per dette osservazioni è scaduto e che, pertanto, è da ritenere imminente la conclusione dell'esame, da parte della Commissione CEE, delle leggi sopra dette, al fine di accertare la loro compatibilità o no con il Trattato di Roma;

che sino alla conclusione della procedura lo Stato e le Regioni non dovrebbero poter erogare i premi agli agricoltori, con gravi ripercussioni negative per questi,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative siano state prese per difendere davanti alla Commissione CEE i provvedimenti nazionali e regionali che recano aiuti alla zootecnia, consistenti in premi per la nascita, l'ingrasso ed il mantenimento del bestiame bovino, e, in particolare, se, ai sensi dell'articolo 93, 2, terzo capoverso, sia stato chiesto al Consiglio dei ministri della CEE di decidere sulla compatibilità degli aiuti italiani alla zootecnia con il Trattato di Roma, considerato che il Consiglio dei ministri stesso si è già dichiarato favorevole all'istituzione di un premio unico di ricostituzione delle scorte per vacche o giovenche gravide.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere se, sul piano regionale, venga rispettato l'obbligo internazionale sancito dagli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma, riguardanti la comunicazione preventiva alla Commissione della CEE di provvedimenti legislativi ed amministrativi, allo stato sia di progetto che di legge, che dispongano aiuti all'agricoltura, e ciò per evitare che vengano sollevate, da parte della Commissione della CEE, osservazioni come quella dianzi esposta.

(4 - 3650)

BUCCINI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che, con ordinanza n. 324 del 16 luglio 1974, il sindaco del comune di Chieti ha pro-

ceduto alla requisizione dello zuccherificio SIIZ di Chieti-Scalo, al fine di assicurarne il funzionamento;

che la gestione dello zuccherificio in oggetto è stata affidata all'Ente di sviluppo in agricoltura d'Abruzzo;

che lo stesso Ente, con lettera n. 03644 del 29 luglio 1974, diretta ai Ministeri in indirizzo, per assicurare la disponibilità e la libera commercializzazione dello zucchero prodotto dallo stabilimento requisito, ha chiesto, quale Ente gestore, un contingente provvisorio, limitato alla campagna, di almeno 60.000 quintali di zucchero, pari alla presumibile produzione, o, in alternativa, quei diversi provvedimenti autorizzativi necessari per assicurare la commerciabilità dello zucchero;

che detta lettera è rimasta senza risposta,

l'interrogante chiede di sapere le ragioni per le quali la lettera n. 03644 del 29 luglio 1974, inviata dall'ESA d'Abruzzo, sia rimasta inevasa e se non ritengano, nel quadro di una rinnovata politica verso il monopolio delle società saccarifere e per un sostegno della nostra bieticoltura, di accogliere le richieste contenute nell'istanza sopra citata.

(4 - 3651)

BUCCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che i dipendenti dei Tribunali regionali amministrativi, trasferiti dalle amministrazioni di provenienza, rivendicano:

a) l'indennità di comando, compensativa delle spese di vitto ed alloggio sostenute per il raggiungimento della nuova sede di lavoro;

b) l'autorizzazione ad espletare lavoro straordinario in considerazione dei compiti di nuovo impianto e delle pendenze trasferite dal Consiglio di Stato;

c) provvedimenti in ordine all'inquadramento,

l'interrogante chiede di conoscere se si ritengano fondate ed accoglibili le rivendicazioni in oggetto e quali iniziative e provvedimenti si intendano assumere per soddi-

sfare le esigenze del personale, che ha affrontato, con sereno spirito di sacrificio, i notevoli disagi derivanti dal primo impianto dei servizi d'istituto.

(4 - 3652)

LI VIGNI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che ad una precedente interrogazione il Ministro rispondeva, fra l'altro, giustamente, che in tema di IVA il sistema punitivo previsto si prefiggeva, sostanzialmente, di colpire le inosservanze formali preordinate all'evasione, si fa presente che in questi giorni alcuni uffici IVA hanno inviato avviso per il pagamento di penalità a contribuenti che avrebbero, secondo l'ufficio, spedito in ritardo la dichiarazione d'inizio di attività.

Detto avviso è stato inviato anche a piccole società che avevano interpretato la frase « I soggetti che intraprendano l'esercizio di un'impresa . . . » nel senso che la data fosse quella dell'effettivo inizio dell'attività e non quella del rogito notarile, come invece interpretato dagli uffici.

È quindi evidente l'assenza di alcun intento di frodare l'erario, unitamente al fatto che il termine « esercizio » previsto all'articolo 35, nel silenzio della legge, può correttamente essere interpretato con riferimento alla data di effettivo inizio di attività.

Stando così le cose, si chiede se il Ministro non ritenga opportuno dare disposizioni agli uffici perchè tale interpretazione sia accettata, sempre che, naturalmente, non sussista alcuna intenzione dolosa.

(4 - 3653)

BROSIO, BALBO, BERGAMASCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per i quali, da circa un anno, non si è provveduto alla nomina a procuratore generale della Corte dei conti dell'alto magistrato nei confronti del quale esiste una precisa designazione del Consiglio di presidenza della Corte stessa, designazione rinnovata all'unanimità nella seduta del 18 luglio 1974, dopo che alcune agenzie di stampa avevano diffuso notizie calunniose di carattere politico, risultate assolutamente in-

fondate, trattandosi di valoroso magistrato che si è mantenuto sempre estraneo a qualsiasi attività politica, che ha conseguito tutti i suoi titoli esclusivamente per concorso e per meriti personali, che da ufficiale ha appartenuto al Fronte militare clandestino della Resistenza, durante l'occupazione di Roma.

D'altra parte, tale ritardo nella nomina risulta ancora più incomprensibile tenuto conto che i precedenti militari, civili e di carriera del designato debbono essere ben noti al Governo che li ha vagliati sia in occasione della sua promozione a vice procuratore generale, sia, più recentemente, in occasione della promozione a presidente di sezione.

Si chiede, inoltre, di sapere se il Governo non ritenga che, considerati i sopraddetti precedenti dell'alto magistrato in argomento, il ritardo nella sua nomina a procuratore generale possa venire interpretato dalla pubblica opinione come il risultato di manovre politiche contro un magistrato il cui unico difetto sarebbe quello di aver conseguito la designazione esclusivamente per la propria spiccata preparazione e la brillante carriera giudiziaria.

(4 - 3654)

ZUGNO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se siano a conoscenza della continua diminuzione di acqua registratasi nel bacino del Mella e del Chiese, particolarmente rivelatasi con gravi conseguenze in una vasta zona rurale di 17.000 ettari nel bresciano, nella scorsa estate secca, molto calda e priva di precipitazioni;

quali provvedimenti urgenti intendano adottare per arrestare il deterioramento dell'intero bacino suindicato, conseguente all'impoverimento idrico, di cui sono causa soprattutto una superata disciplina dell'uso delle acque, che ne consente un uso indiscriminato ed irrazionale, e la mancanza di opere che, da un lato, convogliano nelle zone più povere del comprensorio interessato acque superficiali provenienti dai bacini esistenti a nord del comprensorio stesso e, dal-

l'altro, evitino che cave ed estrazioni di acqua, nella zona, possano compromettere lo equilibrio della prima falda.

L'interrogante rileva, infine, l'urgenza di creare a tale scopo zone boschive ove gli alberi possano esercitare influenze favorevoli sulla umidità atmosferica, contribuendo alla ricostruzione di un più generale equilibrio biologico, purtroppo irrazionalmente alterato.

(4 - 3655)

ZUGNO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga urgente intervenire per una modifica al provvedimento CIP n. 11/1972 sulle tariffe telefoniche, assimilando i canoni relativi dovuti dai coltivatori diretti, a qualunque titolo, di fondi rustici a quelli della categoria B (abbonamenti in abitazioni private ove non si svolgono attività di affari o professionali).

L'interrogante rileva come, nonostante la riduzione del 25 per cento sui canoni degli apparecchi telefonici della categoria C concessa ai coltivatori diretti, questi paghino di fatto canoni superiori a quelli della categoria B, senza considerare:

1) che il coltivatore diretto ha una figura giuridica *sui generis* di famiglia-impresa;

2) che sono carenze sociali di infrastrutture, di trasporti, eccetera, che determinano generalmente la necessità del telefono anche in modeste case di coltivatori;

3) che è nell'interesse di tutta la società che il coltivatore risieda in zone rurali e di campagna, ma che non per questo deve essere privato di mezzi di comunicazione come il telefono o deve sopportarne, in caso di uso, oneri maggiori rispetto a tutte le altre famiglie.

L'interrogante sottolinea, infine, per quanto sopra rilevato, l'urgenza che, nel caso di coltivatori che risiedono fuori del perimetro dell'abitato in cui è ubicata la centrale alla quale collegare l'abbonato, sia eliminata ogni spesa supplementare, al fine di agevolare la diffusione del telefono nelle campagne,

in quanto almeno nei servizi pubblici detti coltivatori hanno diritto di avere condizioni di parità con chi abita in centri urbani: sarà anche un piccolo freno all'esodo di tanti giovani.

(4 - 3656)

LIMONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ravvisi la necessità e l'urgenza di impartire sollecite istruzioni, così come ha fatto con circolare n. 20 del 21 febbraio 1973, al fine di risolvere affermativamente, in relazione a quanto previsto dall'articolo unico della legge 17 agosto 1974, n. 383 — laddove aggiunge, all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, il comma concernente l'esclusione del settore dell'edilizia residenziale pubblica dall'elevazione dell'aliquota IVA — la questione inerente l'applicazione dell'esclusione stessa ai contratti di appalto relativi alla costruzione degli edifici cosiddetti assimilati (cioè edifici scolastici, asili, caserme, ospedali, eccetera), e ciò in quanto l'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, equipara ai fini fiscali i detti edifici alle case di abitazione non di lusso.

(4 - 3657)

PAZIENZA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per essere informato su quanto appresso.

Il 12 gennaio 1968 il Ministro concedeva al Consorzio pontino di bonifica dei monti Lepini e Ausoni l'esecuzione di lavori in base al progetto del 24 ottobre 1967 per la sistemazione idraulico-pascoliva in località monte Panozzo, in comune di Terracina, per l'importo di lire 15.000.000.

I lavori avrebbero dovuto compiersi entro la data del 31 marzo 1969, ma non vennero effettuati. Successivamente, il Consorzio suddetto, con lettere del 14 settembre 1971 e del 17 marzo 1972, comunicava di aver realizzato un progetto di sistemazione idraulico-forestale sullo stesso terreno oggetto della precedente progettata sistemazione idraulico-pascoliva non eseguita, e il Consiglio comunale di Terracina, nella seduta del 22 marzo 1972, approvava un atto

di sottomissione per occupazione temporanea del terreno.

All'interrogante sono pervenute lamentele in ordine alla mancata esecuzione della sistemazione a pascolo, nonostante la concessione già avvenuta, ed alla successiva destinazione a bosco del terreno, ciò che ha costretto i proprietari locali a disfarsi del bestiame.

(4 - 3658)

NOE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se non intende utile, nell'attuale e prossima situazione energetica, facilitare la concessione agli autoproduttori di autorizzazioni a costruire centrali di piccola e media potenza che possano contribuire al soddisfacimento dei fabbisogni.

In particolare, appare utile un'attenzione per gli impianti a recupero e per quegli impianti idroelettrici che, per la loro modesta potenza, non entrano nei programmi di realizzazione dell'Enel.

(4 - 3659)

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 4 ottobre 1974

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 4 ottobre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Interpellanza.

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

POZZAR, TORELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

quali disposizioni legislative consentano il pagamento integrale dello stipendio ai pubblici dipendenti — dello Stato, del parastato e degli Enti locali — che si avvalgono del loro diritto di partecipare a scioperi per

sostenere rivendicazioni di carattere economico e normativo.

se non si ravvisi in tale anomala prassi non solo un incentivo al facile sciopero ad oltranza — con gravi conseguenze per l'ordinato lavoro nella Pubblica amministrazione e per la salvaguardia dei diritti dei cittadini — ma anche un abuso da censurare sul piano della liceità amministrativa, nonché sul piano morale e sociale del confronto con i sacrifici da sempre sostenuti dalla classe operaia nello sviluppo della sua azione sindacale.

(3 - 1050)

ROSSI Dante, GALANTE GARRONE, BONAZZI, BRANCA, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, ANTONICELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se risponde al vero quanto affermato da alcuni quotidiani circa il tentativo in atto, da parte dell'Enel, di conteggiare alle nuove tariffe, fissate dal recente decreto-legge, consumi effettuati anche precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, come varie circostanze lascerebbero presumere e così, fra queste, l'estrema modicità delle recenti bollette rispetto agli importi usuali.

Si chiede, pertanto, se il Ministro non intenda disporre precise azioni di vigilanza, al fine di impedire un'operazione di per sé delittuosa che, oltretutto, danneggerebbe l'utente già pesantemente colpito dall'aumento tariffario.

(3 - 1261)

MANENTE COMUNALE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che sono in corso lavori di trivellazione del fondo marino per la ricerca di petrolio nella zona antistante il litorale sud della costa salernitana;

che tale trivellazione sconvolge l'assetto naturale del fondo marino, con conseguenti ripercussioni sul patrimonio di flora e fauna che costituisce l'unica fonte economica per le popolazioni rivierasche, le quali vivono prevalentemente di pesca;

che l'attuale condizione ecologica della costa salernitana in genere, e di quella cilentana in particolare, costituisce un richiamo per la balneazione e per lo sviluppo di turismo residenziale, sociale e di massa;

che la prosecuzione dei lavori, sia pure con mezzi di ricerca tecnologicamente avanzati, rischia di colpire, nella dannata ipotesi di sconvolgimenti irrimediabili, l'economia marittima e turistica di vasti strati delle popolazioni rivierasche, con seria compromissione dello sviluppo costiero avviato al turismo;

che nel corso della ricerca di petrolio nel Golfo di Salerno può essere investito e, quindi, distrutto il parco nazionale marino subacqueo di Santa Maria di Castellabate, unico in Italia e per il quale si stanno apprestando opere di difesa a carico dello Stato, e possono essere investite da inquinamento tutte le spiagge che da Paestum, Agropoli e Castellabate, fino a Sapri, lungo un arco di circa 200 chilometri, costituiscono punti di richiamo per la salubrità dell'aria e per il mare pulito,

si chiede di sapere se l'autorizzazione data alla ricerca è un fatto recente e successivo all'azione di disinquinamento del Golfo di Napoli e di quello di Salerno, o se, invece, è di data anteriore e se non debba essere revocata o rapportata a misure di sicurezza tali, per distanze dalla costa e per sicurezza tecnica, da salvaguardare da ogni paventato pericolo le zone interessate.

(3 - 1292)

INTERPELLANZA ALL'ORDINE DEL GIORNO:

BASADONNA, GATTONI, PISTOLESE, TANUCCI NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno ed al Ministro per gli interventi straordinari nel*

Mezzogiorno. — Con riferimento ai gravi incidenti verificatisi a Napoli nella tarda mattinata del 26 febbraio 1974, dinanzi agli uffici della Regione Campania, in conseguenza di una manifestazione di disoccupati e di lavoratori cantieristi;

considerato:

che tale episodio costituisce un'ennesima dimostrazione della crescente tensione in atto nella città per l'ulteriore aggravamento della situazione occupazionale, destinata a peggiorare con la conclusione dei cantieri di lavoro dove sono provvisoriamente occupati 6.000 operai;

che, a tal fine, non vengono avviate concretamente le iniziative nei vari settori da tempo previste, oltre quelle predisposte in conseguenza dell'epidemia colerica, per l'insensibilità e l'inerzia delle autorità locali;

che all'exasperazione dei lavoratori hanno concorso anche i criteri clientelari adottati nelle assunzioni nei cantieri di lavoro, escludendo a volte cittadini appartenenti ai settori più danneggiati dal noto evento calamitoso, e l'estrema lentezza delle autorità competenti nel predisporre i piani di utilizzo per gli anzidetti cantieri,

gli interpellanti, nel mentre respingono le accuse rivolte dalla stampa locale di centro-sinistra contro i lavoratori dimostranti — i quali, oltre alle sofferenze della disoccupazione, dovrebbero subire anche l'ingiuria e la diffamazione — chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare onde assicurare agli operai cantieristi una stabile occupazione.

(2 - 0287)

La seduta è tolta (ore 19,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari